

DISPOSIZIONI GENERALI DI ATTUAZIONE	2
TITOLO I°- DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1 - DOCUMENTAZIONE COSTITUTIVA DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE (P.D.R.).....	2
ART. 2 - ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI.....	3
TITOLO II°- CONTENUTI DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE	4
ART. 3 - VALORE DELLE DISPOSIZIONI.....	4
ART. 4 - CONTENUTI E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL P.D.R. E DELLE DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 5 - RIFERIMENTI GIURIDICO - AMMINISTRATIVI	5
ART. 6 - STRATEGIE URBANISTICA E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE.....	5
ART. 7 - CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE STORICO-URBANO	6
ART. 8 - PROGETTO ARCHITETTONICO - STRUTTURALE DELLA RICOSTRUZIONE.....	6
ART. 9 - UTILIZZO DI TECNOLOGIE E TIPOLOGIE DI INTERVENTO	6
ART. 10 - PROGETTO DI RECUPERO ED UTILIZZO DEGLI SPAZI APERTI.....	6
ART. 11 - ORGANIZZAZIONE GIURIDICO - AMMINISTRATIVA PRIVATA (CONSORZI, SINGOLI)	6
ART. 12 - PROGETTO ORGANIZZATIVO	6
ART. 13 - PROGRAMMA DI MONITORAGGIO, VERIFICA E CONTROLLO DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E RICOSTRUZIONE E REALIZZAZIONE DEL FASCICOLO DEGLI INTERVENTI.....	6
TITOLO III°- FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE.....	7
CAPO I – FORMAZIONE DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE	7
ART. 14 - INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DA SOTTOPORRE A PIANO DI RICOSTRUZIONE	7
ART. 15 - INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI EDILIZI OBBLIGATORI	7
ART. 16 - INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ MINIME D'INTERVENTO	7
ART. 17 - INDIVIDUAZIONE DELLE PORZIONI D'INTERVENTO	8
ART. 18 - COSTITUZIONE DI CONSORZI EDILIZI DA PARTE DEGLI AVENTI DIRITTO.....	8
ART. 19 - RICHIESTA AI PROPRIETARI DI PRESENTARE PROPOSTE D'INTERVENTO.....	8
ART. 20 - VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE D'INTERVENTO	8
CAPO II – ATTUAZIONE DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE	8
ART. 21 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL P.D.R.	8
ART. 22 - INTERVENTO DIRETTO	8
TITOLO IV°- ARTICOLAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI	9
CAPO I - ARTICOLAZIONE DEGLI INTERVENTI SULL'EDIFICATO	9
ART. 23 – DISPOSIZIONI GENERALI	9
ART. 24 - TIPOLOGIE DI INTERVENTO:	10
ART. 25 - MODIFICHE DI UNITÀ IMMOBILIARI E DESTINAZIONI D'USO.....	11
ART. 26 - DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI DI AGGREGATI E PARTI DI AGGREGATI	12
ART. 27 - ELEMENTI E PARTI REALIZZATE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE, SUPERFETAZIONI EDILIZIE E SINGOLI ELEMENTI INCONGRUI	12
ART. 28 - REALIZZAZIONE DI COPERTURE SU EDIFICI CON TETTO IN PIANO.....	12
ART. 29 - PARETI CIECHE	13
ART. 30 - TERRAZZE, ALTANE E ABBAINI	13
ART. 31 - IMPIANTI TECNOLOGICI, CONTATORI E CANALIZZAZIONI.....	13
ART. 32 - ASCENSORI	13
ART. 33 - SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE.....	13
ART. 34 - RISPARMIO E RENDIMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI.....	13
ART. 35 - NORME DI PREVENZIONI INCENDI CONTRO GLI EDIFICI	14
CAPO II - ARTICOLAZIONE DEGLI INTERVENTI TECNICO – STRUTTURALI	14
ART. 36 - SCAVI E RINTERRI	14
ART. 37 - SOTTOFONDAZIONI, SOTTOMURATURE IN TERRENO PIENO	14
ART. 38 - INTERVENTI NEI SEMINTERRATI ED INTERRATI (GROTTE / GROTTONI, CUNICOLI E PERCORSI SOTTERRANEI).....	14
ART. 39 - MURATURE IN ELEVAZIONE.....	14
ART. 40 - STRUTTURE INTELAIATE IN CEMENTO ARMATO ED ACCIAIO	15
ART. 41 - STRUTTURE MISTE IN MURATURA E CEMENTO ARMATO	15
ART. 42 - SOLAI DI PIANO	15
ART. 43 - VOLTE STRUTTURALI ED ARCHI INTERNI ED ESTERNI AGLI EDIFICI	15
ART. 44 - COPERTURE	15
TITOLO V°- ARTICOLAZIONE DEGLI INTERVENTI INTERNI ED ESTERNI E DI IMMAGINE URBANA	16
CAPO I - INTERVENTI INTERNI AGLI EDIFICI	16
ART. 45 - SCALE DI ACCESSO AI PIANI SUPERIORI	16
ART. 46 - SOTTOTETTI	16
ART. 47 - SOPPALCHI.....	16
ART. 48 - ELEMENTI ARTISTICI PARTICOLARI INTERNI O ESTERNI AGLI EDIFICI QUALI, SUPERFICI VERTICALI E VOLTE INTONACATE, DECORATE O DIPINTE, EDICOLE AFFRESCATE, CONTROSOFFITTI A CASSETTONE LIGNEO, IN CANNA E GESSO E MATTONI IN FOLIO.....	17
ART. 49 - ELEMENTI DI QUALITÀ EDILIZIO – ARCHITETTONICA E PARTI DI COSTRUZIONI INTERNI O ESTERNI AGLI EDIFICI	17
CAPO II - INTERVENTI ESTERNI AGLI EDIFICI.....	17
ART. 50 - INTERVENTI DI FINITURA DELLE COPERTURE	17
ART. 51 - PARAMENTI MURARI IN PIETRA E MATTONE: PULITURA E PROTEZIONE.....	18
ART. 52 - PARAMENTI MURARI INTONACATI: INTONACI E COLORITURE.....	18
ART. 53 - BALCONI, BALCONATE E LOGGE.....	18
ART. 54 - PORTE E FINESTRE	18
ART. 55 - SERRAMENTI	18
ART. 56 - INFERRIATE	19
ART. 57 - ELEMENTI DI ARREDO ESTERNO	19
CAPO III - INTERVENTI IN AMBITO URBANO COMUNQUE LEGATI AGLI EDIFICI	19
ART. 58 - SOTTOPASSI URBANI E PASSI AEREI ALL'INTERNO DI AGGREGATI EDILIZI.....	19
ART. 59 - PAVIMENTAZIONI DI STRADE, RAMPE E SCALINATE URBANE	19
ART. 60 - ELEMENTI ARCHITETTONICI DELLO SPAZIO URBANO: FONTANE, FONTANILI, LAVATOI, ABBEVERATOI, POZZI, ESEDRE, EDICOLE RELIGIOSE, LAPIDI, MONUMENTI IN GENERE, FITTONI E PARACARRI.....	19
ART. 61 - RECINZIONI E MURI DI CONFINE URBANI	19
ART. 62 - RETI TECNOLOGICHE E CONTATORI	19
CAPO IV - TIPOLOGIE D'INTERVENTO PER GLI SPAZI APERTI.....	20
ART. 63 - SPAZI APERTI.....	20

ART. 64 - INTERVENTI AMMESSI NEGLI SPAZI APERTI.....	20
ART. 65 - DESTINAZIONI D'USO DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI E PRIVATI	21
ART. 66 - ALBERATURE	21
ART. 67 - TETTOIE E COPERTURE PRECARE ALL'INTERNO DI SPAZI APERTI.....	21
ART. 68 - VERANDE PROSPICIENTI SPAZI APERTI E TERRAZZE	21
ART. 69 - INSERIMENTO DI STRUTTURE DI ARREDO NEGLI SPAZI APERTI PRIVATI	21
CAPO V- ARTICOLAZIONE GIURIDICA, AMMINISTRATIVA E TECNICA DELLA RICOSTRUZIONE	21
ART. 70 - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CONSORZI.....	21
ART. 71 - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E TECNICO	22
ART. 72 - PROGETTO, DIREZIONE DEI LAVORI ED ATTIVITÀ TECNICHE CONNESSE	22
ART. 73 - APPALTO E LAVORI	22
ART. 74 - QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE PER COMPLESSI EDILIZI VINCOLATI E DI PREGIO E PER IL RESTAURO DI BENI STORICO-ARTISTICI.....	22
CAPO VI - INFRASTRUTTURE URBANE DELLE RETI TECNOLOGICHE	22
ART. 75 - RETI TECNOLOGICHE (ACQUA, FOGNE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, COMUNICAZIONI)	22
CAPO VII – MODALITÀ E TEMPI DELLA RICOSTRUZIONE.....	22
ART. 76 - ORGANIZZAZIONE E CRONOPROGRAMMA DEI CANTIERI DI RECUPERO.....	22
ART. 77 - SISTEMA ORGANIZZATIVO DEI CANTIERI DI RECUPERO: ACCESSI, PERCORSI, AREE DI SERVIZIO	22
TITOLO VI°- DISPOSIZIONI FINALI	23
CAPO I°- VINCOLI E LIMITAZIONI.....	23
ART. 78 - PRESCRIZIONI E VINCOLI TERRITORIALI DIVERSI.....	23

DISPOSIZIONI GENERALI DI ATTUAZIONE

Titolo I°- Disposizioni generali

Art. 1 - Documentazione costitutiva del Piano di Ricostruzione (P.d.R.)

Il Piano di Ricostruzione del Comune di MONTORIO AL VOMANO relativo all'Ambito “1_FRAZIONI – SubAmbito_1A” è costituito oltre che dalle presenti Disposizioni Generali di Attuazione dai seguenti documenti ed elaborati:

A _ RELAZIONI

A1 Relazione Illustrativa

A1.a Inquadramento territoriale

A1.b Inquadramento urbanistico

A.1.c Aspetti Insediativi e architettonici

A2 Indagini preliminari

A2.a Aspetti geologici, geomorfologici ed idrogeologici

A2.b Carte tematiche nuovo Piano Paesistico Regionale (Carta dei Valori e Carta dei Vincoli)

A2.c Carta degli esiti di agibilità

A3 Relazione tecnica

A3.a Organizzazione strutturale, materiali e tecniche

A3.b Indirizzi generali e tipologie di intervento

A4 Indicazioni per la prevenzione e riduzione dei rischi

A4.a Caratterizzazione sismica

A4.b Analisi delle pericolosità geologiche e scenari del danno

A4.c Descrizione delle carte

A4.d Cartografia

A4.e Trasposizione scarpate e individuazione aggregati sottoposti a vincolo PAI

A5 Interventi di ricostruzione

A5.a Procedure per la definizione degli interventi di ricostruzione

A5.b Caratteristiche degli interventi di ricostruzione di interesse privato

A5.c Caratteristiche degli interventi di ricostruzione di interesse pubblico

A6 Fattibilità tecnico-economica e finanziaria

A6.a Stato delle procedure

A6.b Elementi per il calcolo della spesa

A6.c Quadro Tecnico-Economico del Piano di Ricostruzione

A7 Criteri per la definizione delle priorità di intervento

A7.a Definizione dei criteri

A7.b Cronoprogramma finanziario

B _ AMBITO DI INTERVENTO

B1 Perimetrazione ed individuazione ambito di intervento

B2 Individuazione ambiti ed aree interessate dal PdR

B3 Confronto tra perimetrazione, ambito e strumenti urbanistici vigenti

C _ RICOGNIZIONE DEL DANNO

C1 Carta degli esiti di agibilità

C2 Carta degli interventi di messa in sicurezza

D _ CONSISTENZA DEL CENTRO STORICO: Ricostruzione Privata

D1 Individuazione aggregati edilizi ed edifici singoli con esiti di agibilità

D2 Carta degli aggregati edilizi ed edifici singoli con usi e presenza di prime case

D3 Individuazione immobili con caratteristiche di pregio

D4 Stato di avanzamento delle procedure e degli interventi

E _ CONSISTENZA DEL CENTRO STORICO: Ricostruzione Pubblica

E1 Stato attuale degli edifici pubblici e di interesse pubblico (luoghi per il culto)

E2 Stato attuale delle reti e dei sottoservizi

E2.a Rete gas

E2.b Rete idrica

E2.c Rete acque nere

E2.d Rete acque bianche

E2.e Rete elettrica

E2.f Rete Pubblica Illuminazione

E2.g Rete Telefonica

E3 Carta dello stato attuale degli spazi pubblici

F _ PROGRAMMAZIONE INTERVENTI:

F1 Carta delle tipologie di intervento

G _ PROGRAMMAZIONE INTERVENTI: Ricostruzione Privata

G1 Carta delle modalità di attuazione degli interventi su edifici privati (*L.134/2012, art.67-quater,co.2*)

G2 Carta delle richieste di abitazione equivalente o delocalizzazione

H _ PROGRAMMAZIONE INTERVENTI: Ricostruzione Pubblica

H1 Carta delle modalità di attuazione degli interventi su edifici pubblici e di interesse pubblico

(L.134/2012, art.67-quater,co.2)

H2 Interventi su reti e dei sottoservizi

H2.a Rete gas

H 2.b Rete idrica

H 2.c Rete acque nere

H 2.d Rete acque bianche

H 2.e Rete elettrica

H 2.f Rete Pubblica Illuminazione

H 2.g Rete Telefonica

H3 Interventi su spazi pubblici

H4 Interventi di riqualificazione urbana e per la promozione dello sviluppo territoriale

I _ VARIAZIONI URBANISTICHE

I1 Individuazione aree da assoggettare a variante su strumento vigente

I2 Proposta di variante

I3 Carta degli immobili da acquisire al pubblico

I4 Norme Tecniche

I.4.a Disposizioni di attuazione generali

I.4.b Schede interventi

L _ CALCOLO DELLA SPESA

L1 Relazione illustrativa dei criteri e dei costi unitari utilizzati

L2 Quadro Tecnico Economico (QTE)

L3 Cronoprogramma Finanziario di attuazione degli interventi

L4 Programmazione degli Interventi

L.4.a Carta delle modalità di attuazione degli interventi

L.4.b Carta della programmazione temporale degli interventi

L.4.c Carta della cantierabilità

Art. 2 - Abbreviazioni e definizioni

1. Nelle disposizioni che seguono sono usate abbreviazioni o sigle da assumere per il significato di seguito precisato:

- *P.R.G.*: Piano Regolatore Generale comunale
- *P.d.R.*: Piano di Ricostruzione
- *N.T.A.* : Norme Tecniche di Attuazione
- *REC*: Regolamento Edilizio Comunale
- *CEC*: Commissione Edilizio-urbanistica Comunale
- *TU*: Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con Decreto della Repubblica 6 giugno 2001, n°380 e successivi e modifiche ed integrazioni.
- *TU(BBCCAA)*: testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali vigente (Dlgs 42/2004).
- *PdC*: Permesso di Costruire
- *SCIA*: Segnalazione Certificata di Inizio Attività
- *CIA*: Comunicazione di Inizio Attività
- *St*: Superficie territoriale
- *Sf*: Superficie fondiaria
- *Se*: Superficie edificabile
- *D.C.D.R.* : Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo

2. Nell'applicazione delle presenti disposizioni sono inoltre da utilizzarsi le seguenti definizioni:

- *Fabbricato o edificio*: s'intende qualsiasi costruzione coperta, comunque infissa al suolo con le più svariate tecnologie, isolata da vie e spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri maestri che si elevano, senza soluzioni di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via. Per fabbricato residenziale s'intende quel fabbricato o quella parte di fabbricato destinato esclusivamente o prevalentemente ad abitazione; per fabbricato non residenziale s'intende quel fabbricato o quella parte di fabbricato destinato esclusivamente o prevalentemente ad uso diverso da quello residenziale.
- *Unità Edilizia* – è l'elemento edilizio e/o fabbricato unitario, caratterizzato da un organismo edilizio che per forme, caratteri, anno di costruzione e/o anno di ristrutturazione o restauro, uso di materiali e tipologia di strutture si può concepire come unitario a prescindere dalla proprietà e dalla sua posizione all'interno degli aggregati edilizi.
- *Tipologia edilizia*: è una determinata organizzazione edilizia in cui i componenti sono regolati da rapporti riconoscibili, secondo schemi funzionali, spaziali e formali ripetuti. I principali componenti della tipologia edilizia sono: strutture, parti esterne, accesso/androne; corte/giardino, corpi secondari, elementi di collegamento verticale, partitura delle facciate, caratteri particolari degli ambienti interni.
- *Altezza del fabbricato (H)* - relativa alla linea di gronda della copertura, geometricamente misurata come intersezione tra il filo murario esterno e l'estradosso dell'ultimo solaio (parte strutturale).
- *Superfetazione*: manufatto costruito in epoca successiva all'organismo edilizio originale, estraneo ad ogni suo successivo sviluppo coerente, che non riveste alcun interesse storico, artistico, tipologico, funzionale e contrasta con gli obiettivi del recupero e del risanamento igienico ed edilizio. Tale definizione trova riferimento nelle norme relative alle zone A.
- *Corpi incongrui*: manufatti di pertinenza ad unità edilizie, privi di valore storico, artistico, tipologico, che pur non contrastando con preesistenti valori architettonici e ambientali, si configurano tuttavia come aggiunte disorganiche, occupandone le aree libere e pregiudicandone, in tutto o in parte, un corretto rapporto di integrazione con l'unità edilizia principale. Tale definizione trova riferimento

Titolo II°- Contenuti del Piano di Ricostruzione

- nelle norme relative alle zone A.
- *Corpi tecnici esterni*: complesso degli elementi relativi ad impianti tecnologici isolati o sporgenti dalla sagoma dell'edificio, nonché alle opere necessarie alla sicurezza degli edifici e al superamento delle barriere architettoniche in adeguamento alle Leggi vigenti;
 - *Ampliamento*: s'intende l'ulteriore costruzione in senso orizzontale e/o verticale di abitazioni o di vani in un fabbricato già esistente.
 - *Intervento una tantum*: intervento edilizio che, determinando un incremento di *Se*, viene realizzato in un'unica soluzione. Ove consentito, tale intervento determina l'esaurirsi delle potenzialità edificatorie ad esso connesse, anche se l'aumento di *Se* non raggiunge i limiti massimi consentiti.
 - *Fronte dell'edificio*: s'intende il tratto visibile, da un punto di vista ortogonale, di un edificio indipendentemente dall'andamento planimetrico delle pareti che lo delimitano;
 - *Filo stradale*: limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia pedonali che veicolari, incluse le banchine.
 - *Allineamento edilizio*: rappresenta il massimo avanzamento dell'edificio rispetto allo spazio al quale ci si riferisce. Esso è determinato secondo specifici casi:
 - a) dalla proiezione sul lotto da edificare della parete di edifici esistenti sul lotto adiacente quello d'intervento prospettante lo spazio considerato;
 - b) dal congiungimento dei due punti più avanzati di edifici esistenti sullo stesso lato del lotto da edificare nel caso in cui non esistono edifici su i lotti adiacenti a quello d'intervento.
 - *Abitazione*: per abitazione (appartamento, alloggio) s'intende un insieme di vani o anche un solo vano utile, destinato all'abitare per famiglia, che disponga di un ingresso indipendente sulla strada o su pianerottolo, cortile o terrazza.
 - *Stanza*: per stanza (vano utile) s'intende il vano compreso nell'abitazione, che abbia luce ed aria dirette ed un'ampiezza sufficiente a contenere almeno un letto (camere da letto, sale da pranzo, studi, salotti, ecc...) nonché la cucina ed i vani ricavati dalle soffitte, quando abbiano i requisiti di cui sopra.
 - *Vani accessori*: per vani accessori s'intendono i vani compresi nelle abitazioni destinate ai disimpegni, bagni, anticamere, corridoi, ecc..., nonché la cucina quando manchi di uno dei requisiti sopra citati per essere considerata stanza.

Art. 3 - Valore delle disposizioni

Le presenti disposizioni Generali di attuazione del P.d.R. sono articolate in due parti. Una parte denominata “Disposizioni Generali”, corrispondente al presente documento, riguarda le categorie e le tipologie d'intervento ammesse nei centri storici. Una seconda parte denominata “Disposizioni specifiche”, collegate alle precedenti, costituita da “Schede Interventi” studiate per una quanto più esatta valutazione dell'intervento specifico da attuarsi su ciascun Aggregato Edilizio ed Edificio Singolo da sottoporre ad intervento di recupero. Esse hanno valore regolamentare e forniscono indicazioni irrinunciabili per la redazione dei progetti di riparazione, recupero e miglioramento strutturale degli aggregati ricompresi nelle perimetrazioni e negli ambiti del Piano di Ricostruzione, fatta salva la facoltà della verifica finale effettuata a seguito del rilievo, delle analisi e degli studi che saranno effettuati in occasione della redazione del progetto esecutivo e/o di adeguamento alle prescrizioni provenienti dagli enti sovraordinati.

I disegni presenti nel Piano di Ricostruzione devono essere utilizzati tenendo conto che è attribuito valore indicativo a:

- i tracciati e le sezioni delle strade ed i confini delle aree perimetrali degli aggregati e delle unità edilizie;
- le superfici delle unità edilizie e degli aggregati;
- i proprietari delle diverse particelle costituenti le unità edilizie e gli aggregati.

Ogni verifica puntuale di tracciati, confini, superfici e proprietari delle unità edilizie facenti parte degli aggregati è affidata alla verifica finale in sede di progetto esecutivo ed alle prescrizioni che gli Enti sovraordinati vorranno dare sul Piano di Ricostruzione.

Nelle zone ove è previsto il vincolo preordinato all'esproprio valgono le limitazioni e le disposizioni legislative in materia.

In caso di mancata corrispondenza tra norma scritta ed elaborato grafico prevale sempre la norma scritta.

Nelle rappresentazioni grafiche delle tavole del P.d.R. in caso di dubbio o di contrasto prevale sempre l'informazione contenuta nelle tavole di maggior dettaglio.

Il P.d.R. e le relative Disposizioni generali sono adottati con deliberazione del Consiglio Comunale e sono entrambi soggetti alla procedura di formazione di cui all'art. 6 del Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n°3/2010.

Determinando il programma di interventi previsto una variazione degli strumenti urbanistici comunali, il prescritto accordo di programma interistituzionale dovrà essere ratificato dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 8ter della L.R. 18/83 nel testo vigente, nonché dell'art.67-quinquies del DL 83/2012 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n.134.

Il P.d.R. e le relative Disposizioni Generali entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della delibera del Consiglio Comunale di approvazione definitiva dello stesso.

Le previsioni di Piano s'intendono intergrate a tutti gli effetti da vincoli, limitazioni e prescrizioni scaturiti da provvedimenti legislativi e regolamenti amministrativi, da previsioni dei Piani sovraordinati, nonché da Piani Attuativi e Programmi espressamente richiamati.

Indipendentemente dalla loro individuazione o meno sulle tavole del P.d.R., quindi, hanno efficacia vincoli e limitazioni all'edificabilità apposti dagli Enti competenti secondo le leggi e decreti vigenti in materia, quali: zone di rispetto per: depuratori, elettrodotti, metanodotti, condotte, zone militari, usi civici, ecc., nonché vincoli e prescrizioni ad efficacia diretta derivanti da Pianificazioni sovra-ordinate (PPR, PTP, PAI, PSDA, ecc.) come meglio specificato nel *Titolo VI°– Disposizioni Finali*.

Art. 4 - Contenuti e campo di applicazione del P.d.R. e delle Disposizioni Generali

1. Il Piano di Ricostruzione, e le presenti Disposizioni Generali che ne sono parte integrante, è dato ai sensi del D.C.D.R. n. 3/2010 del 09/03/2010.
2. Il P.d.R., ai sensi dell'art. 5 del D.C.D.R. n. 3/2010, ha i seguenti obiettivi e contenuti:
 - a. *assicura la ripresa socio - economica del territorio di riferimento;*
 - b. *promuove la riqualificazione dell'abitato, in funzione anche della densità, qualità e complementarietà dei servizi di prossimità e dei servizi pubblici su scala urbana, nonché della più generale qualità ambientale;*
 - c. *facilita il rientro delle popolazioni nelle abitazioni recuperate a seguito dei danni provocati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.*
3. Il P.d.R. rileva lo stato dei luoghi attuale e tiene conto, ove possibile, di quello preesistente agli eventi sismici, definendo in particolare i seguenti elementi:
 - a. *individuazione degli interventi;*
 - b. *messa in sicurezza di ciascun ambito ai fini dei successivi interventi di ricostruzione;*
 - c. *stima economica degli interventi previsti;*
 - d. *individuazione dei soggetti interessati;*
 - e. *cronoprogramma degli interventi con l'individuazione delle priorità.*
4. Il P.d.R. individua, tenuto conto delle risultanze della microzonazione sismica e degli esiti delle valutazioni di agibilità, gli interventi idonei a garantire la migliore sicurezza delle costruzioni.
5. Il P.d.R. contiene le modalità di collegamento dei vari ambiti, individua i settori di intervento e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare e definisce, in modo coordinato, la programmazione ed esecuzione delle opere pubbliche e private.
6. Il P.d.R. si applica all'interno delle aree perimetrate ai sensi dell'art. 2 del D.C.D.R. n. 3/2010, nel rispetto delle procedure di cui al successivo art. 3 del medesimo decreto, e costituisce uno Strumento Urbanistico operativo in Variante agli Strumenti urbanistici vigenti nel territorio comunale per le specifiche aree interessate dalla ricostruzione.
7. All'interno del perimetro di PdR tutte le presenti disposizioni prevalgono sulle prescrizioni dettate dalle norme precedentemente vigenti, le quali sono da considerarsi valide solo per quanto non compreso dal PdR stesso.

Art. 5 - Riferimenti giuridico - amministrativi

Per la stesura del P.d.R. si è fatto riferimento alla normativa generale e particolare che regola la materia ed alle Linee Guida per il rilievo, l'analisi ed il progetto d'intervento:

- *Linee Guida per gli interventi di miglioramento sismico degli edifici in aggregato nei centri storici, ReLUIS (a cura di Carocci C., Tocci C., Cattari S., Lagomarsino S.), Marzo 2009;*
- *Linee Guida per le modalità di indagine sulle strutture e sui terreni per i progetti di riparazione/miglioramento/ricostruzione di edifici inagibili, ReLUIS, Bozza Marzo 2010;*
- *Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri - Patrimonio Culturale del 12/10/2007, Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme Tecniche e all'applicazione dell'O.P.C.M. n. 3274 del 2003 e successive modifiche e integrazioni. G.U. n. 24 del 29/1/2008 suppl. ord. n. 25.1;*
- *Decreto Ministeriale del 14/1/2008. Norme Tecniche per le Costruzioni. G.U. n. 29 del 4/2/2008 suppl. ord. n.30, nel seguito indicato come NTC2008;*
- *Circolare 2 febbraio 2009 n. 617, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Istruzioni per l'applicazione delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 14/01/2008. G.U. n. 47 del 26/2/09 suppl. ord. n. 27;*
- *Linee Guida per la riduzione della vulnerabilità di elementi non strutturali, arredi e impianti, Dipartimento della Protezione Civile (a cura di De Sortis A., Di Pasquale G., Dolce M., Gregolo S., Papa S., Rettore G.F.), Giugno 2009;*

- *Linee Guida per la riparazione e il rafforzamento di elementi strutturali, tamponature e partizioni, DPC-ReLUIS, Bozza Agosto 2009.*
 - *Normativa di riferimento per la presentazione ed esecuzione di interventi di recupero postsisma e criteri di finanziamento:*
 - *Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12/11/2009. Ulteriori interventi diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 Aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile, art.7 commi 3-9, nel seguito indicata come O.P.C.M.3820;*
 - *Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27/11/2009. Ulteriori interventi diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 Aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile, art. 10, comma 2,3,4;*
 - *Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3832 del 22/12/2009. Ulteriori interventi diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 Aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile, art.3;*
 - *Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione della Regione Abruzzo n.3 del 09/03/2010;*
 - *DL 83/2012, art.67-quinquies, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n.134;*
 - *Intesa USRC n. 2/2013 del 28 novembre 2013 (Intesa per l'individuazione delle caratteristiche di particolare pregio degli edifici ricadenti nei Comuni del Cratere);*
 - *Decreto USRC n. 1/2014 del 6 febbraio 2014 (Disposizioni per il riconoscimento del contributo per gli interventi sull'edilizia privata nei centri storici dei Comuni del Cratere).*
- Per quanto non specificato, si applicano le leggi statali e regionali nei testi vigenti, e segnatamente:
- *Testo Unico dell'Edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001 n°380 aggiornato con DL 27 dicembre 2002 n°301 convertito con Legge n° 185 del 2002, nel testo vigente;*
 - *L 17/8/42 n°1150;*
 - *Il D.lgs 42/2004;*
 - *Legislazione regionale in materia di territorio, ambiente, edilizia residenziale;*
 - *Normativa antisismica;*
 - *LR 62/99;*
 - *Legislazione sul contenimento dei consumi energetici;*
 - *Legislazione sanitaria, sull'igiene ed ambientale;*
 - *Legislazione sulla sicurezza e fruibilità degli edifici.*

Art. 6 - Strategie urbanistica e di riqualificazione urbana del Piano di Ricostruzione

Il Piano di Ricostruzione (P.d.R.) è uno strumento di programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica che ha come obiettivo generale la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e l'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e seguenti.

Esso concorre a ridurre il rischio sismico, a prevenirlo e mitigarlo nell'osservanza della classificazione sismica attribuita all'ambito territoriale di riferimento.

Inoltre, coerentemente con le linee di indirizzo strategico per la ripianificazione del territorio definite nel D.C.D.R. 3/2010, persegue strategicamente:

- a. *la riqualificazione e valorizzazione urbana dei siti storici e delle reti ambientali e storico culturali;*
- b. *il potenziamento e la valorizzazione dei sistemi territoriali locali, con la individuazione di aree omogenee in funzione di settori strategici di intervento;*
- c. *la razionalizzazione della mobilità territoriale e urbana;*
- d. *la diffusione, la capillarità e l'efficienza delle reti infrastrutturali, dei servizi e delle centralità.*

Ai sensi del DL 83/2012, art.67-quinquies, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n.134, il PdR ha natura strategica e, ove asseverato dalla provincia competente secondo la disciplina vigente, anche urbanistica. Le eventuali varianti urbanistiche sono approvate mediante

accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra il comune proponente e la provincia competente.

Art. 7 - Conservazione dell'ambiente storico-urbano

Le presenti Disposizioni Generali hanno l'obiettivo di perseguire la Conservazione dell'Ambiente Storico Urbano facendo pertanto riferimento a quanto redatto dal Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con il Consorzio ReLUIS e l'Ufficio del Vice Commissario Delegato per i Beni Culturali nelle “*Linee Guida per il rilievo, l'analisi e il progetto di interventi di riparazione e consolidamento sismico di edifici in muratura in aggregato*” che forniscono criteri di progettazione condivisi, basati su una corretta valutazione del comportamento strutturale e del danno degli aggregati e sulle loro peculiarità costruttive (derivanti dal processo di «assemblaggio» nel tempo da cui derivano).

Art. 8 - Progetto architettonico - strutturale della ricostruzione

Il Piano di Ricostruzione (P.d.R.) fornisce indicazioni tecniche operative per i progetti architettonico-strutturali della ricostruzione. Congiuntamente alle indicazioni del Piano di Ricostruzione in fase di attuazione sarà tuttavia necessario definire anche una corretta valutazione del comportamento meccanico degli aggregati attraverso la lettura dei sistemi costruttivi, l'interpretazione delle cause di danno, l'individuazione di anomalie e precarietà strutturali che inficiano la risposta sismica, al fine di formulare le più idonee modalità di intervento per conseguire un adeguato grado di miglioramento del comportamento sismico delle strutture.

La preliminare conoscenza ed interpretazione del comportamento strutturale è ritenuta infatti di fondamentale importanza per la messa a punto dei progetti di intervento. Un progetto di rafforzamento locale, ripristino o di miglioramento non può essere maturato, né tantomeno calcolato, se non siano stati preliminarmente conosciuti nel dettaglio tutti gli elementi che ne compongono la struttura, in modo da poter quantificare con ragionevole sicurezza l'effettivo grado di miglioramento conseguito.

Art. 9 - Utilizzo di tecnologie e tipologie di intervento

1. Interventi strutturali di miglioramento ed adeguamento sismico

Nelle opere di riparazione, recupero strutturale ed architettonico, miglioramento ed adeguamento sismico, sono ammesse tecniche e strategie d'intervento individuate dalla normativa Nazionale, Regionale e Locale ritenute idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Sono altresì ammesse le tecnologie d'intervento che la corrente “Produzione Edilizia” ha messo a punto e sperimentato come positive nell'applicazione pratica.

2. Stato dei suoli e sottosuoli

Le opere di riparazione, recupero strutturale ed architettonico, miglioramento ed adeguamento sismico, hanno il compito di comprendere anche un corretto ed equilibrato rapporto delle strutture edilizie con i suoli e sottosuoli sui quali poggiano gli edifici sui quali si interviene. Sono di supporto a tali valutazioni tutti gli studi generali di micro-zonazione sismica, geologici, geomorfologici ed idrogeologici prodotti per le aree sulle quali insiste il Piano di ricostruzione. È inoltre prescritto per ogni progetto d'intervento, lo studio del suolo derivato da una conoscenza specifica anche attraverso analisi e sondaggi in sito, studio che indicherà caratteristiche geofisiche, geotecniche, geomorfologiche ed idrogeologiche indicando dati e valori di riferimento sui quali basare il progetto strutturale d'intervento.

Art. 10 - Progetto di recupero ed utilizzo degli spazi aperti

1. Spazi aperti pubblici - Il Piano di Ricostruzione fornisce indicazioni progettuali per gli spazi aperti pubblici indicando opere ed interventi che hanno come fine il recupero e la valorizzazione degli

spazi pubblici urbani, la cui gestione ed intervento sono attuati dalla pubblica amministrazione o delegati a privati secondo le regole che la normativa vigente mette a disposizione.

2. Spazi aperti privati - Il Piano di Ricostruzione, nella consapevolezza che il recupero edilizio legato alla ricostruzione sia legato anche e soprattutto alla valorizzazione dei siti, constatato che numerosi edifici urbani sono strettamente connessi con aree private di valore ambientale e paesaggistico caratterizzanti (cortili, orti, giardini, etc), fornisce attraverso le Norme Tecniche di Attuazione indicazioni e prescrizioni il cui scopo è quello di salvaguardare e valorizzare i sistemi ambientali locali.

Art. 11 - Organizzazione giuridico - amministrativa privata (consorzi, singoli)

Il recupero e la ricostruzione del patrimonio edilizio privato passa attraverso l'organizzazione giuridico-amministrativa privata dei consorzi costituiti dai cittadini proprietari aventi titolo giuridico. Là dove non costituiti secondo indicazioni normative la ricostruzione sarà commissariata ai sensi della vigente normativa in materia.

Art. 12 - Progetto organizzativo

Dal punto di vista organizzativo e di coordinamento il Piano di Ricostruzione:

1. Fornisce indicazioni sulla organizzazione delle infrastrutture urbane, degli elementi di finitura ed arredo dello spazio urbano.

Le ipotesi progettuali proposte hanno valore indicativo e sono in sede attuativa sostituite dai “Progetti Esecutivi specifici” che l'Amministrazione Comunale metterà a punto in tempi e modi che si definiranno nel tempo.

2. Fornisce un cronoprogramma attuativo del processo di ricostruzione dando indicazioni sui modi, tempi e sulle priorità della ricostruzione attinenti ai settori privati e pubblici.

Il crono programma proposto ha valore indicativo ed è aggiornabile nel tempo nelle modalità operative ed esecutive, nella tempistica, fornendo altresì le priorità attuative delle diverse fasi del recupero secondo le esigenze pubbliche e private che si manifesteranno.

In merito allo smaltimento delle macerie derivate dalle demolizioni e dalle lavorazioni della ricostruzione, l'Amministrazione Comunale di Montorio al Vomano, in attuazione al Piano di Ricostruzione, fornirà un “Programma organizzativo relativo allo smaltimento delle macerie” derivate dalle demolizioni e dalle lavorazioni della ricostruzione in modo tale che gli operatori della ricostruzione saranno in grado di smaltire secondo norme di legge tutti i residui fisici derivati dall'opera di ricostruzione.

Art. 13 - Programma di monitoraggio, verifica e controllo della realizzazione degli interventi di recupero e ricostruzione e realizzazione del fascicolo degli interventi

1. Monitoraggio: La gestione del Piano di Ricostruzione prevede l'attuazione di monitoraggi sistematici sulle opere di ricostruzione sia private che pubbliche attraverso le verifiche periodiche ed i controlli degli interventi di recupero e ricostruzione. Tale attività sarà finalizzata anche alla valutazione di variazioni alle previsioni e prescrizioni del PdR che si rendessero necessarie nel corso dell'attuazione della ricostruzione, per le quali l'Amministrazione Comunale dovrà eventualmente predisporre ed approvare variazioni urbanistiche specifiche.

2. Verifiche e controlli: I cantieri di ogni intervento, saranno a campione sottoposti da parte dell'Amministrazione Comunale a controlli periodici dello stato di avanzamento e del rispetto delle norme generali e di attuazione del Piano di Ricostruzione. Delle visite di controllo verranno effettuati specifici verbali che verranno acclusi alla pratica per il rilascio del certificato di agibilità.

3. Sanzioni: Tutti gli interventi eseguiti in difformità dalle presenti Disposizioni Generali ed alle normative generali relative alla ricostruzione debbono essere rimossi a cura e spese del soggetto che le ha realizzate. Qualora il Dirigente dell'Ufficio Comunale competente per la ricostruzione o suoi delegati accertino l'esecuzione di opere non conformi, ordina la demolizione ed il ripristino dello stato

originario dei luoghi. La verifica dell'inottemperanza comporta l'esecuzione in danno delle opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi, fatto salvo l'art. 34 comma 2 del D.P.R. 380/2001.

4. *Fascicolo degli interventi*: Le presenti Disposizioni Generali prevedono inoltre l'attuazione di un "Fascicolo degli Interventi" compilato secondo tecnologie informatiche e/o cartacee che deve contenere le informazioni essenziali del Recupero dell'Edificio e dello Spazio Aperto di pertinenza:

- scheda analitica della situazione di danno e degrado;
- schede analitiche per la verifica delle componenti architettoniche e non strutturali;
- schede analitiche per la verifica delle componenti strutturali;
- schede analitiche per la verifica delle dotazioni impiantistiche;
- descrizione sintetica delle metodologie d'intervento attuate.

Il *Fascicolo degli interventi* completo delle schede previste in relazione alla tipologia d'intervento, è compilato da un tecnico abilitato e costituisce un elemento essenziale della memoria dell'edificio da proiettarsi nel tempo ad uso manutentivo e/o rispetto a successivi interventi necessari.

Titolo III° - Formazione e attuazione del Piano di Ricostruzione

Capo I – Formazione del Piano di Ricostruzione

Art. 14 - Individuazione degli Ambiti da sottoporre a Piano di Ricostruzione

Ai sensi del Decreto 3/2010, art.6 comma 3, all'interno della perimetrazione di cui all' art. 2 sono stati altresì definiti con Atto del Sindaco di Montorio in data 15.12.2011, prot. 18083, gli "Ambiti da sottoporre a Piano di Ricostruzione" individuati sulla base della struttura e conformazione degli insediamenti presenti nel territorio comunale, degli strumenti urbanistici vigenti e delle situazioni edilizie di danno generate dagli eventi sismici dell'aprile 2009 e seguenti.

Art. 15 - Individuazione degli Aggregati Edilizi Obbligatori

All'interno dell'ambito sottoposto a Piano di Ricostruzione sono stati individuati gli aggregati edili obbligatori, definiti come un insieme non omogeneo di edifici (unità edilizio-strutturali), interconnessi tra loro con un collegamento più o meno strutturalmente efficace determinato dalla loro storia evolutiva, che possono interagire sotto un'azione sismica o dinamica in genere.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 10, dell'O.P.C.M. 12/11/2009, n. 3820, gli aggregati individuati sono stati oggetto di una prima pubblicazione all'albo pretorio comunale in data 09/12/2010, alla quale sono succeduti una seconda pubblicazione in data 01/12/2015, con Provvedimento Sindacale n. 206, comprensiva dell'elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulle unità immobiliari, un aggiornamento con Provvedimento Sindacale n. 8 con rettifica in data 26/01/2016 con Provvedimento Sindacale n. 15, ed un ulteriore aggiornamento in data 04/01/2016 con Provvedimento Sindacale n. 23.

La pubblicazione degli aggregati obbligatori equivale ad invito ai proprietari o titolari di diritti reali alla costituzione dei consorzi obbligatori con nomina rappresentante legale.

Al fine di chiarire ulteriormente le definizioni e le possibilità nell'individuazione degli aggregati e loro porzioni, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere ha offerto un'ulteriore precisazione tecnica con il documento MODELLO INTEGRATO PER I COMUNI DEL CRATERE - Allegato tecnico 9 ottobre 2014 – V04, specificando la definizione di Unità Minima di Intervento e stabilendo che per gli Aggregati Edilizi particolarmente complessi ed estesi, e qualora ne sussistano i presupposti tecnici, si può ricorrere ad una suddivisione degli stessi in porzioni identificate con le Unità Minime di Intervento (UMI).

L'individuazione degli aggregati individuati dal PdR e con esso pubblicati, derivanti dall'espletamento di tutte le procedure di trasparenza e partecipazione previste dalla normativa in vigore, è prevalente rispetto a quella contenuta in tutte le precedenti pubblicazioni, qualora discordanti.

In merito ai soli esiti di agibilità presuntivamente attribuiti dal PdR, qualora nel corso della sua formazione o attuazione dovessero pervenire attribuzioni definitive da parte della competente UTR tali da determinare la necessità di individuare nuovi aggregati edilizi, l'Amministrazione Comunale dovrà predisporre ed approvare varianti specifiche al PdR, ponendo in essere le necessarie procedure di partecipazione/informazione dei soggetti interessati dalle variazioni intervenute.

Art. 16 - Individuazione delle Unità Minime d'Intervento

L'aggregato edilizio è costituito da singole unità d'intervento costituita da una o più Unità Strutturali Omogenee (edifici) ciascuna caratterizzata da sistemi strutturali omogenei che all'interno dell'aggregato interagiscono tra di loro con interazioni che hanno specifiche tipologie di danneggiamento, che sarà oggetto di intervento unitario, nel rispetto di una corretta modellazione

degli aspetti di interazione strutturale tra la parte stralciata e quella posta in adiacenza, esterna alla UMI stessa.

La individuazione ottimale delle UMI è tesa a minimizzare le reciproche interazioni sismiche e velocizzare l'esecuzione dei lavori, nonché ottenere porzioni di dimensioni ridotte più omogenee per caratteristiche strutturali ed architettoniche. In quest'ottica l'individuazione delle UMI tiene conto dello sviluppo in pianta ed in elevazione degli edifici che possono comporre l'unità di progetto.

Art. 17 - Individuazione delle porzioni d'intervento

Il “Piano di Ricostruzione” può definire per ciascun Aggregato Edilizio individuato le “Porzioni di Aggregato” che sono una parte di edificazione che pur essendo architettonicamente e funzionalmente integrata con l'insieme dell'Aggregato, per presenza di strade, vicoli o piazze e di giunti tecnici costituiti da doppi apparati murari o doppi telai in c.a., può essere considerata strutturalmente indipendente dal resto delle costruzioni componenti l'Aggregato stesso. La coerenza con le caratteristiche costruttive e di danno è data dal fatto che parti dell'Aggregato, nella fattispecie definite PORZIONI, siano indipendenti dal resto della costruzione unitaria essendo divise dalle altre parti di costruzione da “giunti tecnici” costituiti da doppi setti murari e/o in cemento armato o qualsiasi altro materiale, ciascuno dei quali afferente alla propria costruzione, tali che ciascuna PORZIONE appunto possa reagire all'evento sismico in modo strutturalmente indipendentemente rispetto alle altre parti. Nella presentazione dei “Progetti Esecutivi” d'intervento i proprietari possono, attraverso gli studi, le analisi e le verifiche dei tecnici incaricati, proporre una diversa e strutturalmente motivata organizzazione delle PORZIONI che verrà accettata dietro certificazione tecnica dei responsabili dell'intervento.

Art. 18 - Costituzione di Consorzi Edilizi da parte degli aventi diritto

Nella costituzione del processo tecnico-amministrativo del Piano di Ricostruzione il Comune di Montorio al Vomano ha sollecitato gli aventi diritto e titolari di proprietà edilizie (in forma singola o associata) poste all'interno degli ambiti da sottoporre a Piano di Ricostruzione di costituire i “consorzi edilizi” di cui alla normativa vigente, accertandone la costituzione e dandone avviso con relative pubblicazioni.

Nel caso di aggregati per i quali sono decorsi inutilmente i termini stabiliti per la costituzione del consorzio, il Comune, previa diffida ad adempiere, pubblicata sull'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale, entro il termine di 15 giorni, può sostituirsi ai proprietari inadempienti entro i successivi 15 giorni. Tale potere sostitutivo del Comune si esercita mediante la nomina di un commissario, che agisce come soggetto attuatore in sostituzione del consorzio, e l'occupazione degli immobili a titolo gratuito ai soli fini della realizzazione delle finalità del Consorzio obbligatorio. (Rif: *OPCM 3820, OPCM 3832*).

Art. 19 - Richiesta ai proprietari di presentare Proposte d'Intervento

Nella costituzione del processo tecnico-amministrativo del Piano di Ricostruzione, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DCD n. 312010, il Sindaco ha invitato, con apposito avviso pubblico del 04.02.2016, gli aventi titolo alla presentazione di proposte di intervento per i propri immobili, presso il Comune di Montorio al Vomano fissandone il termine di scadenza.

Successivamente le proposte pervenute sono state oggetto della prescritta valutazione debitamente pubblicata.

ha sollecitato i proprietari (in forma singola o associata), costituiti in consorzio, a presentare proposte d'intervento.

Art. 20 - Valutazione delle Proposte d'intervento

A seguito della presentazione delle Proposte d'Intervento di cui alla vigente normativa, all'interno della costituzione del processo tecnico-amministrativo del Piano di Ricostruzione il Comune di Montorio al Vomano ha effettuato la “Verifica e l'ammissibilità delle Proposte d'intervento” attraverso la loro analisi e valutazione, dandone opportuno avviso pubblico in data 13.05.2016. Un ulteriore momento di partecipazione è previsto dalla successiva fase di formazione del P.d.R. che costituisce un passaggio fondamentale per la verifica delle Disposizioni generali e Specifiche previste.

Capo II – Attuazione del Piano di Ricostruzione

Art. 21 - Modalità di attuazione del P.d.R.

Nel rispetto degli adempimenti previsti dalle Leggi, decreti e regolamenti nazionali e regionali in materia, nonché ai sensi dell'art. 7 del D.C.D.R. n. 3/2010, il P.d.R. è attuato mediante: interventi diretti singoli o in forma associata, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi.

Il P.d.R. include i singoli edifici ricompresi nella perimetrazione di cui all'art. 2 e classificati nelle verifiche di agibilità con categoria A, B e C, facenti parte funzionalmente, strutturalmente e tipologicamente di aggregati che nel loro complesso si presentino gravemente danneggiati.

Il P.d.R. individua i singoli edifici ricompresi nella perimetrazione di cui all'art. 2 classificati nelle verifiche di agibilità con categoria A, B, e C, che non presentano le caratteristiche descritte al comma 2, per i quali gli interventi possono essere realizzati ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778/09 e 3779/09 e successive modifiche e integrazioni, dietro esplicita richiesta in tal senso da parte dei proprietari o aventi titolo.

Il Piano di Ricostruzione individua edifici o loro aggregati classificati nelle verifiche di agibilità con categoria E sui quali è possibile intervenire ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790/09 e successive modificazioni e integrazioni, dietro esplicita richiesta in tal senso da parte dei proprietari o aventi titolo.

Per l'attuazione degli interventi in forma associata, sia applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820/09 e n.3832/09 e successive modifiche.

Le prescrizioni normative e grafiche del P.d.R. fissano per ogni singolo aggregato e sue eventuali porzioni, che costituiscono unità minime d'intervento, le specifiche modalità d'intervento ad iniziativa sia pubblica che privata.

Per accedere al contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici privati ricadenti nell'ambito assoggettato al Piano di Ricostruzione, la domanda di cui all'art. 4 OPCM 3996 del 17 gennaio 2012 dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.A. dell'atto di approvazione definitiva del Piano di Ricostruzione. I suddetti termini sono maggiorati di ulteriori giorni 90 per ogni fase di attuazione successiva alla prima, eventualmente individuate nell'elaborato F2.

Art. 22 - Intervento diretto

1. All'interno del P.d.R. l'intervento diretto rappresenta lo strumento ordinario di attuazione.
2. L'intervento diretto si attua previo rilascio di Permesso di Costruire, sulla base di progetti edilizi unitari riguardanti singoli aggregati e loro porzioni, o edifici singoli all'uopo individuati.
3. I progetti edilizi unitari dovranno rispettare le prescrizioni generali contenute nelle presenti Disposizioni Generali e quelle specificatamente prescritte nelle “Schede Interventi” appositamente redatte per ciascun aggregato.
4. E' data facoltà ai proponenti - senza che ciò costituisca variante al P.d.R. - di articolare i progetti architettonici, nei limiti sopra descritti, all'interno delle superfici d'intervento dei singoli aggregati e nel rispetto delle indicazioni contenute nelle “Schede Interventi”.
5. I contenuti e l'iter di presentazione ed esame dei progetti nonché i modi e i tempi del rilascio del

Permesso di Costruire sono normati dalle leggi, decreti e regolamenti nazionali e regionali in materia, nonché da strumenti urbanistici, norme, regolamenti e specifiche delibere approvati dal Consiglio Comunale.

6. L'intervento diretto è altresì subordinato all'accertamento da parte dell'ufficio competente del verificarsi delle seguenti condizioni dell'area interessata:

- a. *accessibilità dell'area;*
- b. *dotazione delle reti fognante, idrica e di distribuzione di energia elettrica.*

Titolo IV° - Articolazione degli interventi edilizi

Capo I - Articolazione degli interventi sull'edificato

Art. 23 – Disposizioni generali

1. Tutte le indicazioni contenute nel presente documento sono da considerarsi integrative e non sostitutive delle prescrizioni dettate dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Recupero vigente, le quali sono da considerarsi automaticamente aggiornate in base a quanto disposto dalle Leggi vigenti.
2. Lo stato di fatto edilizio, strutturale e tipologico, è quello esistente alla data di adozione del presente P.d.R. come ricavato dai rilievi fotografici di indagine oppure, in caso di errore, da idonea documentazione presentata all'atto della S.C.I.A. o della richiesta di Permesso di Costruire, ovvero quello risultante da intervento regolarmente autorizzato in data successiva.
3. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla licenza o concessione edilizia o permesso di costruire, ovvero dall'autorizzazione rilasciata ai sensi di legge e, in assenza o indeterminazione di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti. Non sono ammessi mutamenti d'uso degli immobili tranne che le variazioni di destinazione finalizzate all'insediamento di attività commerciali riconducibili alla categoria dell'esercizio di vicinato, nonché di attività ristorative o ricettive a basso concorso di pubblico (B&B, pensioni, ecc.). In conseguenza dell'attuazione degli interventi previsti dal P.d.R. dovranno essere eliminati gli usi eventualmente esistenti non compatibili con le destinazioni ammesse nel centro storico (ad es. stalle, artigianato molesto, ecc.).
4. In generale, non è ammessa l'occupazione con strutture edilizie di spazi liberi come tali individuati nelle tavole del P.d.R. salvo che nei seguenti casi:
 - costruzione di parcheggi totalmente interrati, limitatamente agli spazi liberi non individuati dal P.d.R. come aree di valore ambientale e sempre che tali realizzazioni non contrastino con:
 - a. *gli obiettivi di valorizzazione architettonica e ambientale dello spazio costruito circostante;*
 - b. *la salvaguardia dell'ambiente naturale esistente;*
 - costruzione di opere di arredo degli spazi liberi, se in armonia con i criteri indicati dalle presenti norme e dalla disciplina edilizia;
 - realizzazione di corpi tecnici e di servizio, degli impianti e infrastrutture in edifici pubblici o privati, qualora siano strettamente necessari all'adeguamento dei fabbricati stessi a specifiche e vincolanti norme di legge e non siano riscontrabili soluzioni tecniche diverse;
5. Il rilascio dei permessi di legge, salvo che per interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e demolizione senza ricostruzione, nonché nei casi specificatamente previsti dalle presenti disposizioni, è in generale subordinato alla demolizione delle superfetazioni individuate in sede di approvazione del progetto, al risanamento delle parti comuni e delle aree libere, al recupero degli elementi di valore ambientale e al rispetto delle previsioni e vincoli specifici del presente P.d.R.
6. Sono ammesse le deroghe di cui all'art.12 della L. 64/1974 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) e successive modifiche ed integrazioni.
7. Sono consentiti vani abitabili e di servizio con altezze ed indici di illuminazione inferiori a quelli prescritti da R.E.C. , purché siano pari o migliorativi rispetto alla situazione esistente; in ogni caso i vani abitabili devono rispettare i seguenti limiti:
 - altezza media non inferiore a m. 2,40
 - altezza minima non inferiore a m. 2,00
 - indice di illuminazione non inferiore a 1/12 (1/16 nel caso dei sottotetti).
8. E' inoltre consentita in via generale:

- la creazione di soppalchi, anche se ciò determina un incremento di Se;
 - l'utilizzazione di locali interrati esistenti e la formazione di nuovi locali interrati.
9. È inoltre ammesso, in caso di ristrutturazione edilizia, l'aumento di Se nei limiti del volume e della sagoma esistenti anche con demolizione e ricostruzione e quote differenti dei piani di calpestio orizzontali solo quando tale intervento non comporti la demolizione di volte in muratura.
10. Nel caso di edifici in tutto o in parte crollati, salvo i casi espressamente previsti dal P.d.R., le quote della copertura non potranno superare i valori rilevati esistenti o desunti per allineamento delle linee di gronda con edifici contigui o porzioni di essi; potranno essere consentite variazioni di altezza non interessanti la linea di gronda qualora si rendano necessarie per riordinare più falde.
11. Qualora, nel corso di interventi su edifici vincolati ai sensi della L. 1089/1939 e successive modifiche ed integrazioni, si verifichi il crollo di parti da conservare, esse dovranno essere ripristinate nel rispetto del progetto approvato, previo il rilascio di nuovo Permesso di Costruire o S.C.I.A. o autorizzazione e relativo nulla osta della competente Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici.
12. In fase attuativa degli interventi previsti dal P.d.R. dovrà essere garantita l'utilizzazione degli inerti derivanti dal trattamento dei rifiuti da costruzione e demolizione ai sensi del D.M. 203/2003, della L.R. 45/2007 e s.m.i. e dell'OPCM 4014 del 23.03.2012, per gli utilizzi di cui alla Circolare Ministeriale 5205/2005.

Art. 24 - Tipologie di intervento:

Tutti i nuovi interventi e quelli sul patrimonio edilizio esistente devono essere assoggettati alla disciplina contenuta nel Capo IV della Parte II del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.

Con riferimento alle definizioni degli interventi edilizi di cui al TU, sono considerate tipologie d'intervento applicabili nelle aree dei centri storici sugli edifici che hanno subito danni a seguito degli eventi sismici sono le seguenti:

- a. La manutenzione ordinaria;
- b. La manutenzione straordinaria;
- c. Il restauro ed il risanamento conservativo;
- d. La ristrutturazione edilizia;
- e. non applicabile
- f. La ristrutturazione urbanistica (demolizione-ricostruzione o ricostruzione in seguito a demolizione causata da sisma o messa in sicurezza)

a. manutenzione ordinaria

Sono da considerare interventi di manutenzione ordinaria quelli che, riconducibili alla definizione di cui all'art.3, comma 1 lett.a) del D.P.R. 380/2001, prevedono opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici nonché l'esecuzione di opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Per quanto attiene la valutazione economica del contributo in rapporto alle normative, nel Quadro Tecnico economico (Q.T.E.) questa categoria d'intervento è assimilata alla “ristrutturazione edilizia”.

a.1 Opere interne ed esterne consentite nell'ambito della manutenzione ordinaria

Gli interventi di manutenzione ordinaria si possono articolare in:

a.1.1 Opere Interne:

- o pulitura e sostituzione di intonaci e rivestimenti;
- o tinteggiatura, riparazione e sostituzione di infissi e di serramenti e riparazione di controsoffittature;
- o riparazione e sostituzione di pavimenti;
- o riparazione e sostituzione di impianti tecnologici (idraulico, elettrico, fognario, di riscaldamento e ventilazione) purché ciò non comporti la creazione di nuovi volumi e di superfici e non si tratti di opere di rilevanza tale da modificare elementi o parti significative dell'organismo edilizio.

a.1.2 Opere Esterne:

- o pulitura degli intonaci e dei rivestimenti purché eseguita senza modificare preesistenti aggetti, ornamenti e partizioni architettoniche, materiali e colori, ossia in generale gli elementi tecno-morfologici caratterizzanti. Le opere devono in ogni caso riguardare gli interi prospetti degli edifici;
- o ripristino degli intonaci e dei rivestimenti, purché eseguito senza modificare preesistenti aggetti, ornamenti e partizioni architettoniche, materiali e colori, ossia in generale gli elementi tecno-morfologici caratterizzanti;
- o tinteggiatura, riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti, senza modifica dei materiali e delle partiture;
- o riparazione e sostituzione anche parziale dei manti di copertura dei tetti senza modifica dei materiali e delle modalità di posa;
- o riparazione e sostituzione di grondaie e canne fumarie senza modifica della posizione e delle caratteristiche dimensionali esistenti;
- o riparazione e sostituzione di materiali e di elementi di isolamento ed impermeabilizzazione;
- o installazione di pompe di calore, destinate alla produzione di acqua e di aria calda ed ogni altro intervento inteso come estensione dell'impianto idro-termo-sanitario già in opera, finalizzati a migliorare il rendimento energetico dell'edificio, a condizione che questi non implicino la creazione di volumi esterni incongrui né l'evidenziazione esterna di elementi tecnologici;

a.2 Titolo Edilizio richiesto per opere di manutenzione ordinaria

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 comma 1 del D.P.R. 380/01 gli interventi di manutenzione ordinaria sono proposti attraverso strumenti progettuali consentiti dalla normativa sismica e/o ad una comunicazione preventiva delle opere da realizzare.

La realizzazione degli interventi che riguardino ambiti sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata alla preventiva acquisizione del parere o dell'autorizzazione, prescritti dalle relative previsioni normative, rilasciati dall'Ente competente alla gestione del vincolo.

b. manutenzione straordinaria

Sono da considerare interventi di manutenzione straordinaria quelli che, riconducibili alla definizione di cui all'art.3, comma 1 lett.b) del D.P.R. 380/2001, prevedono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, senza alterazioni dei volumi degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

Gli interventi di “manutenzione straordinaria” non devono produrre variazioni planoaltimetriche dei vari orizzontamenti e comportare modifiche dei caratteri delle coperture (pendenza e materiali), delle facciate ivi comprese le bucatore e dei materiali costitutivi. Per quanto attiene la valutazione economica del contributo in rapporto alle normative, nel Quadro Tecnico economico (Q.T.E.) questa categoria d'intervento è assimilata alla “ristrutturazione edilizia”.

b.1 Opere interne e esterne consentite nell'ambito della manutenzione straordinaria

Gli interventi di manutenzione straordinaria si possono articolare in:

b.1.1. Opere interne

- o riparazione di lesioni procurate da eventi sismici attraverso procedimenti di scuci e cucì o apposizione di sistemi tecnologici resistenti quali fibre di carbonio e similari, demolizione con ricostruzione di tramezzi, con o senza modifica di materiali;
- o modifica, apertura e chiusura porte;
- o adeguamento delle murature perimetrali, delle coperture, dei solai ai fini della coibentazione termica, acustica, nonché per garantire il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio;
- o demolizione con ricostruzione di parti lesionate dagli eventi sismici e comunque ammalorate delle fondazioni o dei muri portanti senza modifiche dei materiali a vista con eventuale consolidamento interno;
- o consolidamento, demolizione con ricostruzione di parti ammalorate di solai, volte e scale, anche con materiali diversi ma senza modifica di quota e di tipologia nel rispetto delle qualità architettoniche generali;

- o rifacimento dell'armatura minuta del tetto senza modifica di forme e di quote (d'imposta e di colmo), né sagoma d'ingombro.
- o rifacimento e realizzazione di tinteggiature, intonaci e rivestimenti, anche con caratteristiche diverse da quelle esistenti, fermo il rispetto dei materiali tradizionali, secondo le prescrizioni della “Guida agli interventi”;

b.1.2 Opere esterne:

- o demolizione e/o sostituzione di elementi costitutivi degli edifici dissonanti e superfetazioni con elementi più consoni compresa la sostituzione di infissi e serramenti con caratteristiche diverse da quelle esistenti e messa in opera di infissi con doppio vetro a camera, di doppi infissi e inferriate;
- o rifacimento e sostituzione dei manti di copertura dei tetti con materiali uguali a quelli esistenti;
- o inserimento di vespai, isolamenti termo-acustici e altre impermeabilizzazioni, fermo il rispetto di quanto disciplinato dagli art.li 35 e 36 delle presenti norme.
- o realizzazione e integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non comportino modifiche dell'organismo edilizio, e non comportino la creazione di volumi esterni incongrui né l'evidenziazione esterna di elementi tecnologici.
- o E' ammessa la realizzazione di nuove aperture e/o la modifica di aperture esistenti, esclusivamente per consentire l'accesso ai diversi livelli del vano ascensore di cui all'art. 33 e limitatamente alla porzione di muratura posta a contatto con la struttura del vano stesso.

b.2 Titolo richiesto per opere di manutenzione straordinaria

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono realizzabili, ricorrendone i presupposti, attraverso strumenti progettuali consentiti dalla normativa sismiche e/o da comunicazione di cui all'art.6 comma 2 del D.P.R. 380/2001 ovvero mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o Permesso di Costruire. La realizzazione degli interventi che riguardino ambiti sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata alla preventiva acquisizione del parere o dell'autorizzazione, prescritti dalle relative previsioni normative, rilasciati dall'Ente competente alla gestione del vincolo.

c. restauro e il risanamento conservativo

Sono da considerare interventi di restauro e risanamento conservativo quelli che, riconducibili alla definizione di cui all'art.3, comma 1 lett.c) del D.P.R. 380/2001, prevedono interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

c.1 Opere interne ed esterne consentite nell'ambito del restauro e risanamento conservativo

Il restauro e risanamento conservativo possono comportare:

- o c1 interventi sulle strutture non resistenti interne, sulle aperture e su altre parti esterne, purché nel rispetto degli elementi tecno-morfologici caratterizzanti;
- o c2 la riparazione, il consolidamento, il miglioramento sismico ed il ripristino degli elementi costitutivi dell'edificio quali muri, volte, solai di piano, vani scala, coperture, balconi quando riguardi elementi strutturali originari con conferma ed utilizzo degli stessi materiali costitutivi originali;
- o c3 l'eliminazione di elementi e parti che alterino l'organismo edilizio compromettendone stabilità e fruibilità, che siano comunque dissonanti rispetto all'assetto architettonico generale e si configurino come superfetazioni deturpanti;
- o c4 il ripristino ed eliminazione di parti alterate da superfetazioni o manomissioni totalmente estranee, per tecnologia, forma e materiali (costruzioni pensili, abbaini, tettoie, verande, accessori per giardini ed orti);

- o c5 l'installazione di impianti tecnici riguardanti l'intero organismo edilizio (ascensori, montacarichi e simili), purché non comportino modifiche dell'organismo edilizio, la creazione di volumi esterni incongrui né l'evidenziazione esterna di elementi tecnologici, fatto salvo quanto indicato all'art.33;
- o c6 l'inserimento di elementi accessori (doppi pavimenti, controsoffittature non strutturali, scale interne, soppalchi ovvero elementi accessori con le caratteristiche definite dal vigente Regolamento Edilizio) senza alterazioni delle strutture originali resistenti;
- o c7 l'inserimento di impianti idro-sanitari, elettrici e termici centralizzati purché non comportino modifiche dell'organismo edilizio, la creazione di volumi esterni incongrui né l'evidenziazione esterna di elementi tecnologici;
- o c.8 E' ammessa la realizzazione di nuove aperture e/o la modifica di aperture esistenti, esclusivamente per consentire l'accesso ai diversi livelli del vano ascensore e limitatamente alla porzione di muratura posta a contatto con la struttura del vano stesso.

c.2 Titolo richiesto per opere di restauro e risanamento conservativo

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono realizzabili attraverso strumenti progettuali consentiti dalla normativa sismiche e/o mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o Permesso di Costruire. La realizzazione degli interventi che riguardino ambiti sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata alla preventiva acquisizione del parere o dell'autorizzazione, prescritti dalle relative previsioni normative, rilasciati dall'Ente competente alla gestione del vincolo.

d. ristrutturazione edilizia

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono realizzabili attraverso strumenti progettuali consentiti dalla normativa sismiche e/o mediante la formale presentazione del Permesso di Costruire o della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). La realizzazione degli interventi che riguardino ambiti sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata alla preventiva acquisizione del parere o dell'autorizzazione, prescritti dalle relative previsioni normative, rilasciati dall'Ente competente alla gestione del vincolo.

e. ristrutturazione urbanistica

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica o nel caso specifico di “demolizione e ricostruzione” sono rivolti a sostituire l'esistente tessuto edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, prevedendosi anche interventi di demolizione e ricostruzione anche con materiali differenti da quelli della tradizione storica locale.

All'interno del perimetro del Piano di Ricostruzione sono ammessi gli interventi di demolizione di interi fabbricati e la loro ricostruzione secondo il Progetto Norma contenuto nel Piano di Ricostruzione. Per quanto attiene la valutazione economica del contributo in rapporto alle normative, nel Quadro Tecnico economico (Q.T.E.) questa categoria d'intervento è assimilata alla “ristrutturazione edilizia”.

Art. 25 - Modifiche di unità immobiliari e destinazioni d'uso

1. Al fine di rifunzionalizzare gli edifici, fermo il rispetto dei caratteri tipologici, strutturali e formali degli stessi, possono essere realizzati interventi che comportino l'aggregazione di unità immobiliari nonché la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità, quando detti interventi rappresentino una parziale modifica dell'assetto distributivo interno della costruzione e rispondano

ad esigenze funzionali.

2. In relazione alla estensione dell'intervento diretto all'intero perimetro di P.d.R. sono consentiti interventi di cambio di destinazione d'uso anche se riferiti a porzioni di edifici o aggregati purché l'intervento parziale non contrasti con le norme sulle destinazioni d'uso ammesse.
3. Le destinazioni ammissibili per le costruzioni situate nei centri abitati sottoposti a Piani di Ricostruzione sono:
 - o residenziale
 - o commerciale
 - o direzionale
 - o turistico-ricettivo
 - o artigianale di servizio
 Tali destinazioni dovranno comunque essere compatibili con gli usi residenziali e rispettare le norme di eventuali vigenti Piani di Zonizzazione Acustica Comunale.
4. Qualora il mutamento di destinazione d'uso riguardi edifici con destinazione residenziale e la nuova destinazione d'uso determini una volumetria complessiva, per gli usi non residenziali, superiore al 30% di quella dell'intero edificio, la variazione di destinazione dovrà essere valutata dal Consiglio Comunale, anche in ordine alla necessità di reperire o monetizzare ulteriori aree pubbliche da destinare a standard urbanistici.
5. I locali interrati e seminterrati – esistenti - posti in diretta comunicazione con unità immobiliari collocate al piano terra degli edifici, o ad essa esternamente collegati destinati agli usi commerciale, direzionale e artigianale di servizi – potranno essere utilizzati secondo le medesime destinazioni delle unità sovrastanti nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - o deve essere, in ogni caso, assicurata una superficie di affaccio sui locali sottostanti pari ad un minimo di 1/8 della superficie utile dell'unità posta al piano interrato o seminterrato (nel computo di tale superficie possono essere inserite quelle necessarie per l'inserimento delle scale di collegamento);
 - o deve essere assicurato il rispetto integrale delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, con esclusione – fatti salvi gli immobili tutelati come beni culturali ai sensi della parte seconda del D.Lvo n.42/2004 – dell'applicazione delle deroghe previste in tema di accessibilità condizionata;
 - o l'altezza media minima dei locali interrati o seminterrati non può essere inferiore a ml.2,70; l'altezza minima non deve essere in ogni caso inferiore a ml.2,20;
 - o deve essere garantito un idoneo sistema di areazione artificiale la cui efficacia, in relazione alla tipologia di attività, deve essere oggetto di specifico parere da parte del competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della competente Azienda Sanitaria Territoriale;
 - o deve essere garantito un idoneo isolamento dall'umidità e impermeabilizzazione secondo le indicazioni di norme e regolamenti comunali vigenti.
6. Nel caso di aumento delle unità immobiliari o di mutamento delle destinazioni d'uso, è dovuto il pagamento del contributo di costruzione nel caso di interventi che comportino un aumento del carico urbanistico (art.16 D.P.R. 380/2001).

Art. 26 - Demolizioni e ricostruzioni di aggregati e parti di aggregati

Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia è vietata la demolizione e ricostruzione di aggregati e parti di aggregati se espressamente previsto dalle disposizioni specifiche di aggregato. E' ammessa la realizzazione di opere “scuci e cuci” al fine di rafforzare le murature ed i presidi murari in genere.

Qualora gli interventi riguardino aggregati per i quali in caso di demolizione e ricostruzione sono prescritti nuovi allineamenti stradali, è ammessa la possibilità di riedificare sulla rimanente area di sedime le superfici esistenti, in deroga a tutti i parametri urbanistici ed edilizi, ma nei limiti di quanto prescritto dal Codice Civile, mediante progetto unitario di intervento che preveda anche la cessione al Comune dell'area residuale sul fronte strada al fine di migliorare l'accessibilità dell'insediamento.

Art. 27 - Elementi e parti realizzate in assenza di autorizzazioni edilizie, superfetazioni edilizie e singoli elementi incongrui

1. Nella presentazione del “Progetto generale d'intervento” è prescritta l'analisi e l'individuazione di elementi e parti realizzate in assenza di regolari permessi ed autorizzazioni urbanistico-edilizie; di elementi e parti definibili come “superfetazioni”, anche perché costituite da materiali non consoni ed avulsi dalla tradizione storica locale; nonché di singoli elementi e materiali individuabili come incongrui con l'ambiente storico urbano.
2. Il rilascio dei permessi di legge, salvo che per interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e demolizione senza ricostruzione, è in generale subordinato alla demolizione delle superfetazioni
3. E' in particolare vietata la realizzazione di coperture o tettoie sugli ingressi o sopra le finestre. Laddove già realizzate con materiali incongrui (plastica, pvc, eternit, ecc.), in concomitanza degli interventi edilizi ne è obbligatoria la rimozione.
4. Per quanto attiene la presenza di singoli elementi e materiali individuabili come incongrui con l'ambiente storico urbano è ammesso un progetto di contestualizzazione e modificazione dei materiali utilizzati con soluzioni tecnologiche, architettoniche e materiche, tali da ricondurre a coerenza l'unità architettonica. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di richiedere la demolizione di detti elementi incongrui.
5. Si potrà non procedere alla demolizione delle superfetazioni nel caso in cui il corpo classificato come tale sia connesso funzionalmente all'edificio su cui si interviene, secondo i seguenti adempimenti:
 - o La proprietà richiede all'Ufficio competente il riesame della classificazione del corpo edilizio; a tal fine presenta adeguata documentazione storica e sullo stato di fatto, volta a dimostrare che il corpo edilizio di cui si tratta costituisce un accrescimento funzionale organico all'edificio principale, e la sua conservazione non contrasta con gli obiettivi del recupero e riuso.
 - o Il Responsabile del Procedimento esegue l'eventuale riclassificazione del corpo edilizio (trascritta negli elaborati di P.d.R.); solo a seguito di tale riclassificazione la proprietà può presentare una SCIA o richiesta di Permesso di Costruire che non preveda la demolizione del corpo edilizio classificato come superfetazione.
6. La demolizione delle superfetazioni non è altresì richiesta nel caso di interventi parziali nei quali non sia possibile effettuare le demolizioni prescritte senza coinvolgere proprietà diverse dal richiedente. In tal caso la concessione o autorizzazione è subordinata alla sottoscrizione di apposito atto unilaterale d'obbligo trascritto nei modi di legge, contenente l'impegno a demolire quanto individuato in sede di approvazione del progetto, al momento in cui sarà realizzato da parte delle proprietà interessate un intervento edilizio soggetto a demolizione delle superfetazioni.
7. Le superfetazioni non possono in ogni caso essere soggette a variazione della destinazione d'uso. Esse sono a tutti gli effetti da considerare edifici in contrasto con il P.d.R.
8. La superficie edificata (Se) delle superfetazioni, non può essere in alcun caso computata ai fini di una eventuale ricostruzione.

Art. 28 - Realizzazione di coperture su edifici con tetto in piano

È ammessa la realizzazione di coperture su edifici con tetto piano lasciati incompleti e progettati con tetto tradizionale. A tal fine va studiato un “Progetto Generale d'intervento” che venga formalmente accettato dall'Amministrazione Comunale competente secondo le procedure previste. E' ammesso in questi casi l'aumento della superficie utile mediante la realizzazione di sottotetti esclusivamente all'interno della sagoma della copertura ripristinata. È prescritto l'utilizzo di tecniche e materiali facenti parte della tradizione storica locale, l'adeguamento delle coperture progettate alle normative sismiche e le verifiche che i nuovi carichi avranno sulle fondazioni.

Art. 29 - Pareti cieche

E' consentita la ricomposizione generale e il ridisegno delle pareti cieche laddove queste sono il risultato di sventramenti e tagli di edifici e laddove tale ricomposizione o ridisegno non comporti disturbo visivo; in particolare, è consentito, fatto salvo il rispetto di quanto normato dal Codice Civile in relazione all'apertura di luci e vedute, l'inserimento di nuove porte di accesso e/o finestrate. E' fatto obbligo di stabilire un rapporto tra l'altezza interna dei vani e l'altezza delle finestrate. E' prescritto l'utilizzo di finiture in pietra, di infissi in legno o ferro, l'intonacatura della facciata e, infine, l'eventuale messa in vista di finiture particolari della parete. Sono vietati gli oggetti di qualsiasi tipo. Tale tipologia d'intervento in edifici vincolati o edifici di pregio è sottoposta al parere della competente Soprintendenza.

Art. 30 - Terrazze, altane e abbaini

E' consentito il recupero di terrazze, altane e abbaini esistenti e documentati dal punto di vista storico-architettonico, mediante l'utilizzo di materiali della tradizione storico-architettonica locale quali: pietra locale, legno e ferro battuto purché non creino disturbo visivo agli edifici vicini e siano consolidati nell'assetto dell'edificio. E' vietata invece la realizzazione di nuove terrazze, altane e abbaini.

Art. 31 - Impianti tecnologici, contatori e canalizzazioni

1. *Antenne e parabole:* E' vietata l'installazione, sulle pareti degli edifici, di antenne e parabole per la trasmissione e ricezione di segnali per telefonia cellulare o televisivi. E' ammessa l'installazione di tali apparati sulle coperture degli edifici a condizione che, nel caso di ricezione di segnali televisivi, gli stessi siano centralizzati e posti a servizio di tutte le unità immobiliari presenti all'interno dell'aggregato.

Tali impianti tecnologici, dovranno essere distanziati ad almeno ml.3,00 dalla linea di gronda della copertura.

2. *Condizionatori e canne fumarie:*

- o è vietata l'installazione, all'esterno degli edifici, di impianti e parti di essi finalizzati al trattamento dell'aria. Tali impianti potranno essere inseriti all'interno delle aperture esistenti o nei sopralluce delle stesse e schermati con griglie metalliche tinteggiate secondo coloriture neutre e dovranno inoltre essere poste in posizione arretrata rispetto al filo esterno dell'apertura.
- o è prescritto il recupero e la rifunzionalizzazione delle canne fumarie esistenti. Quando tale operazione non può essere tecnicamente realizzata è ammessa la realizzazione di canne fumarie esterne. Tali nuove canne non potranno essere realizzate sul prospetto principale dell'edificio né sui prospetti antistanti le vie principali. In tal caso gli elementi tecnologici dovranno essere rivestiti in rame o con paramenti in pietra a faccia vista o intonaci a calce, impiegando nelle tinteggiature tonalità simili a quelle dell'edificio principale. Per gli elementi terminali di esalazione è prescritto, in ogni caso, il rispetto delle distanze di cui alla legislazione vigente.
- o nei casi espressamente previsti dalle norme di settore è ammessa la possibilità di scaricare a parete i prodotti di combustione, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) i terminali a parete non potranno sporgere dalla facciata e dovranno essere muniti di apposita griglia in rame;
 - b) tali terminali di esalazione potranno essere realizzati nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di distanze da edifici, finestre ed aperture in genere.

Art. 32 - Ascensori

1. E' ammessa la realizzazione di ascensori all'interno degli edifici situati nelle aree storiche sottoposte a Piano di Ricostruzione laddove esistano condizioni di spazio e funzionalità e laddove il loro inserimento non contrasti con le caratteristiche storico - architettoniche dell'edificio e/o non

comporti mutamenti strutturali. In tali casi è vietata comunque ed in qualsiasi caso l'evidenziazione di elementi tecnologici all'esterno.

2. Quando gli interventi di cui al comma precedente contrastino con le caratteristiche storico - architettoniche dell'edificio e comportino mutamenti strutturali che risultino in contrasto con le presenti norme, è ammessa la realizzazione di ascensori esterni, nelle aree di pertinenza degli edifici, fatte salve le norme civilistiche in materia di distacchi dai confini di proprietà ed a condizione che non siano visibili sui fronti principali degli edifici e nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 del D.M. n.1444/68, fatti salvi i casi di cui agli artt.78 e 79 del D.P.R. n.380/01.

Tali interventi sono soggetti alle seguenti limitazioni:

- è vietata, comunque, ed in ogni caso l'evidenziazione di qualsiasi parte dell'ascensore, compresi gli elementi tecnologici, oltre la quota d'imposta delle falde di copertura interessate dal posizionamento;
- è vietato l'uso di materiali incongrui rispetto al contesto storico - architettonico in cui l'ascensore va ad inserirsi;
- devono essere utilizzati per le tamponature esterne del vano ascensore i materiali tradizionali, quali paramenti in pietra a faccia vista o intonaci a calce, impiegando nelle tinteggiature tonalità simili a quelle dell'edificio principale;
- è vietata la realizzazione di ballatoi di accesso ai vari livelli;
- è ammessa la realizzazione di nuove aperture o la modifica di aperture esistenti, esclusivamente per consentire l'accesso ai diversi livelli e limitatamente alla porzione di muratura posta a contatto con la struttura del vano ascensore.

Art. 33 - Superamento Barriere Architettoniche

Gli interventi edilizi, da realizzare negli edifici sia pubblici che privati, devono essere eseguiti in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 9 gennaio 1989 n. 13 e s.m.i., alla parte seconda - Capo III del D.P.R. n. 380/01, al D.M. LL.PP. 14 giugno 1989 n. 236 e al D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503.

Fermo quanto disciplinato dall'art. 24 c.2 della Legge 5 febbraio 1992 n.104, qualora l'esecuzione degli interventi previsti non risultasse conforme con le esigenze di conservazione dei caratteri storico-architettonici degli edifici e degli spazi aperti, dovranno essere adottate in ogni caso le procedure di cui all'art. 7 del D.M. n. 236/89. Ne consegue l'importanza, soprattutto nel caso di immobili d'interesse culturale, che “in sede di progetto possano essere proposte soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche, purché rispondano alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione. In questo caso, la dichiarazione (di conformità) di cui all'art. 1 comma 4 della legge n. 13 del 9 gennaio 1989 deve essere accompagnata da una relazione, corredata dai grafici necessari, con la quale viene illustrata l'alternativa proposta e l'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili”. L'idoneità di quanto proposto deve essere certificata dal progettista e verificata in sede di approvazione del progetto.

Art. 34 - Risparmio e rendimento energetico degli edifici

In relazione alle varie tipologie di intervento previste dal P.d.R. è necessario verificare il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici secondo quanto previsto dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., nonché dai decreti attuativi.

Per il risparmio e rendimento energetico degli edifici situati nelle aree storiche sottoposte a Piano di Ricostruzione sono privilegiati tutti quegli espedienti che tendono a realizzare un risparmio passivo dell'edificio. È pertanto vietata l'installazione, sulle pareti e sui tetti degli edifici, di pannelli solari e fotovoltaici. E' ammessa la sola sostituzione delle tegole o dei coppi costituenti il manto di copertura con tegole o coppi fotovoltaici, di colorazione simile a quella dei materiali preesistenti, per una superficie non eccedente il 60% della superficie totale del manto di copertura quando sia dimostrato che tale modifica, ricompresa all'interno di un intervento complessivo sull'edificio, concorra ad

incrementare l'efficienza energetica dello stesso. Nel caso di tetti piani, non dotati di manti di copertura in coppi, adibiti a lastrici non accessibili, con esclusione dei terrazzi, possono essere installati pannelli piani integrati, interessanti l'intera superficie piana. Tali opere sono sempre soggette a presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività Edilizia (S.C.I.A.) o Permesso di Costruire.

Art. 35 - Norme di prevenzioni incendi contro gli edifici

Qualora si rendesse necessario adeguare un edificio sottoposto alle norme di prevenzione incendi attraverso la creazione di nuovi corpi scala, di norma gli stessi devono essere posizionati all'interno dei fabbricati. I nuovi corpi scala aperti e non coperti terminalmente possono essere localizzati nelle aree esterne di pertinenza, solo nei casi in cui sia riscontrata l'impossibilità di una realizzazione interna, debitamente motivata, fermo il rispetto delle Norme del Codice Civile in materia di distacchi.

Capo II - Articolazione degli interventi tecnico – strutturali

Art. 36 - Scavi e rinterrati

È ammessa l'effettuazione di scavi nei suoli pubblici e privati. Qualora durante lo scavo siano rinvenuti reperti di interesse archeologico o resti di costruzione di valore storico-artistico e documentale, è prescritta la segnalazione alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, ai sensi dell'art.90 comma 1 del D.L.vo 42/2004. Possono essere autorizzate opere nel sottosuolo degli immobili, ai sensi dell'art. 9 della L. 24.3.1989 n.122, per la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, quando non espressamente vietati dalle norme specifiche.

Art. 37 - Sottofondazioni, sottomurature in terreno pieno

La necessità di effettuare un rinforzo e/o consolidamento delle fondazioni va dimostrata attraverso le analisi dei terreni fondali e l'analisi dei carichi gravanti su di essi. Qualora fosse necessario provvedere al consolidamento delle fondazioni è ammessa la realizzazione di opere di sottomurazione secondo le indicazioni delle “Linee Guida” e delle normative tecniche vigenti, realizzata mediante interventi di rafforzamento ed allargamento delle strutture murarie o con cordoli continui in c.a. o altri materiali, sia verso l'interno che l'esterno del fabbricato, collegati tra loro e con la muratura esistente e nel caso di fondazioni puntiformi con interventi miranti a realizzare un consolidamento locale. Ogni e qualsiasi intervento è sempre da collegarsi con le caratteristiche dei terreni di fondazione.

Art. 38 - Interventi nei seminterrati ed interrati (grotte / grottoni, cunicoli e percorsi sotterranei)

Le grotte, i grottoni, i percorsi ed i cunicoli sotterranei sono da conservare e salvaguardare attraverso una serie sistematica di interventi strutturali e morfologico-ambientali in quanto derivati dalla tradizione storico-sociale dei luoghi. E' prescritta l'analisi strutturale degli elementi costitutivi degli ambienti sotterranei, lo studio della consistenza geologica delle strutture verticali e delle volte, il degrado dei terreni e la simulazione degli effetti che gli eventi sismici possono produrre a questi ambienti.

Sono possibili i seguenti interventi:

a. strutturali:

a1. il prolungamento nell'ambiente sotterraneo delle murature che costituiscono il sistema strutturale dell'edificio sovrastante con strutture della stessa tipologia strutturale e natura;

a2. la realizzazione di sistemi di fondazione che permettano lo scarico dei pesi delle strutture degli edifici sovrastanti e delle strutture portanti sotterranee di scarico, anche attraverso la realizzazione di cordoli continui;

a3. la realizzazione di solette estradossate all'interno dei piani superiori la volta delle grotte al fine di scaricare e rendere portanti solo del proprio peso le volte naturali dei terreni;

a4. il consolidamento interno delle volte in terra delle grotte, solo nel caso in cui è indispensabile e nel caso in cui gli interventi sopra indicati possono non sortire beneficio e miglioramento strutturale, attraverso la posa di conci in pietra naturale lavorati a mano e posati a seguire la volta in terra;

a5. il consolidamento interno delle pareti in terra delle grotte, solo nel caso in cui è indispensabile e nel caso in cui gli interventi sopra indicati possono non sortire beneficio e miglioramento strutturale, attraverso la posa di conci in pietra naturale lavorati a mano e posati a seguire la parete in terra.

b. morfologico-ambientali:

b1. la conservazione delle pareti e delle volte in terra naturale qualora gli interventi strutturali programmati non ne trasformino l'aspetto esteriore;

b2. il rivestimento con conci in pietra naturale sbazzati a mano qualora necessari per strutture ed altri elementi di consolidamento realizzati;

b3. la realizzazione di sistemi di fondazione, come sopra indicati, interrati e successivamente ricoperti con lo stesso terreno di scavo a che non si abbiano a percepire le strutture sotterranee aggiuntive;

b4. il restauro e ripristino degli elementi presenti quali consolidamenti strutturali realizzati nel tempo quali ad esempio: archi in terra e pietra ed altri consolidamenti, mangiatoie in pietra o altri materiali, scavi su roccia originariamente predisposti per il deposito di derrate alimentari, bottiglie ed altri recipienti, ogni altro elemento facente parte della tradizione storica locale;

b.5 l'illuminazione realizzata con cavidotti ed apparecchi a vista con disegno adeguato all'ambiente da conservare;

b.6 porte e cancelli realizzati con materiali facenti parte della tradizione storica locale con disegno adeguato all'ambiente da conservare;

b.7 pavimentazioni e rampe di discesa, qualora esistenti e rilevabili realizzate in pietra naturale sbazzata a mano.

b.8 è espressamente vietata l'introduzione e messa in vista di ogni materiale moderno (quale cemento, metallo, etc.) non facente parte nelle forme e negli usi della tradizione storica locale.

Art. 39 - Murature in elevazione

La necessità di effettuare un rinforzo e/o consolidamento delle murature verticali è sempre legata alle analisi delle murature ed alle verifiche dei carichi, delle portanze e delle consistenze strutturali. Qualora fosse necessario provvedere al consolidamento delle murature verticali è prescritto il riferimento alle “Linee Guida” ed altre normative vigenti ed è in generale ammessa la realizzazione di opere classificate come segue:

1. interventi volti ad incrementare la resistenza dei maschi murari mediante opere di “scuci e cucì” di muratura, ripresa dei collegamenti tra maschi murari portanti, risarcitura di lesioni e ristilatura finale dei giunti;

1.a Opere di “scuci e cucì” consiste nell'opera di rimozione di parti limitate di muratura rimuovendo gli elementi componenti (pietre di diversa tipologia e grandezza, mattoni, pezzame vario di inerti, etc) ritenuti non idonei e provvedere alla loro sostituzione con elementi componenti di maggiore qualità, sostituendo nel contempo le malte leganti e riempiendo i vuoti normalmente presenti nelle murature dette a “sacco”;

1.b Opere di ripresa dei collegamenti tra i diversi maschi murari portanti attraverso le citate opere di “scuci e cucì” con particolare attenzione nel collegamento delle giunzioni d'angolo e di facciata.

- 1.c Opere di risarcitura di lesioni più o meno superficiali attraverso la citata operazione dello “scuci e cuci” tesa alla sostituzione delle parti murarie che per loro qualità intrinseche e degli elementi costitutivi hanno manifestato a seguito del sisma, movimenti evidenti della muratura, l’iniezione con malte delle intasature ed eventualmente, nel caso di apposizione di intonaco superficiale la posa di una rete di rinforzo con tecnologie e materiali all’uopo scelti tra tutto ciò che la produzione edilizia mette a disposizione;
- 1.d opere di ristilatura finale dei giunti da considerarsi opera tesa alla sigillatura degli interstizi tra le pietre, i mattoni ed altri materiali componenti le murature tesa non tanto ad ottenere effetti qualitativi superficiali, ma benefici strutturali realizzando un compattamento delle murature resistenti. La ristilatura dei giunti non è necessaria qualora la muratura recuperata deve essere finita da intonaci superficiali.
2. interventi di intasamento dei sacchi murari attraverso l'immissione di malte consolidanti da individuarsi caso per caso secondo le carenze murarie e la qualità delle murature sulle quali si interviene:
- 2.a Opere di intasamento dei vuoti esistenti all’interno delle murature dette a “sacco” attraverso l’immissione a pressione di malte di diverso genere e tipologia il cui scopo è quello di riempire i vuoti interni agli apparecchi murari e creare una struttura completamente resistente, scelte secondo le qualità murarie (a base di calce naturale o a base cementizia) e secondo i risultati legati alla traspirazione muraria che si vuole ottenere. In caso di muratura a faccia vista è prioritaria la sigillatura e stilatura dei giunti onde evitare la dispersione e delle malte che si immettono.
3. interventi volti a ridurre le carenze dei collegamenti mediante incatenamenti costituiti da tiranti e/o catene, o mediante collegamento delle solette esistenti o ripristinate con le pareti murarie.
- 3.a Opere di ripresa dei collegamenti tra i diversi maschi murari portanti attraverso la posa di tiranti ed incatenamenti in metallo, così come la tradizione storica locale suggerisce, attraverso l’utilizzo di catene-tiranti e paletti in metallo, adottando tutti gli accorgimenti di posa necessaria per ottenere i risultati generali di efficienza e qualità strutturale.
- 3.b Opere di collegamento tra sistemi murari portanti del fabbricato attraverso l’utilizzo del rinforzi di diversa natura tecnologica, posati su solette orizzontali in legno o altri materiali e collegati con le murature d’ambito con sistemi di ammorsatura muraria e tirantatura con fermi esterni.

Art. 40 - Strutture intelaiate in cemento armato ed acciaio

L’intervento strutturale di riparazione, recupero, miglioramento o adeguamento sismico deve avvenire per le strutture intelaiate in cemento armato o acciaio secondo le prescrizioni delle normative vigenti e secondo gli indirizzi delle “Linea Guida”.

Art. 41 - Strutture miste in muratura e cemento armato

L’intervento strutturale di riparazione, recupero, miglioramento o adeguamento sismico deve avvenire per le strutture miste in muratura e cemento armato secondo le prescrizioni delle normative vigenti e secondo gli indirizzi delle “Linea Guida”.

Art. 42 - Solai di piano

Negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento e restauro è prescritta la conservazione dei solai esistenti mediante consolidamento e, se necessario, il ripristino delle strutture lignee esistenti, ripristinando le parti ammalorate con elementi simili ed effettuando i necessari miglioramenti. E’ consigliato il consolidamento e ripristino dei solai esistenti anche nei casi di ristrutturazione edilizia qualora gli stessi non sia stati già rimossi. Per i vecchi solai in legno esistenti sono ammessi consolidamenti, ripristini parziali o totali dei solai esistenti nel rispetto delle tecnologie in uso nella tradizione locale. Nel consolidamento di solai in legno è consigliabile l’uso di

piatti metallici di ancoraggio e tiranti per migliorare i collegamenti tra solaio e muratura o tecniche che prevedano l’utilizzo di fibre di vetro o carbonio e materiali simili. Nel realizzare cordoli nella muratura o getti con rete elettrosaldata, è sempre da evitarsi il contatto diretto tra legno e cemento. Le teste di travi danneggiate possono essere sostituite ancorando alla trave sana una nuova testa oppure intervenendo con tecnologie sperimentate e proposte dal mercato..

Art. 43 - Volte strutturali ed archi interni ed esterni agli edifici

E’ espressamente vietato effettuare demolizioni e tagli di volte strutturali portanti sia esterne che interne agli edifici, è prescritta invece la riparazione, conservazione ed il consolidamento atto a migliorare dal punto di vista sismico la struttura in tutti i casi di volte strutturali ed archi esistenti anche attraverso il ripristino degli stessi mediante l’utilizzo di tecniche conservative che la produzione edilizia e tecnologica del restauro mettono a disposizione. Nel caso fossero necessari consolidamenti per contrastare cedimenti o spinte eccessive, è consigliato l’uso di catene e tiranti o in alternativa è possibile intervenire mediante lo svuotamento della volta ed il suo consolidamento in estradosso con cappe armate cementizie o l’utilizzo di fibre di vetro e carbonio o altre tecnologie evolutive che la produzione edilizia mette a disposizione o infine scaricando le volte della portanza mediante sostituzione con solette sovrastanti appoggiate alle murature d’ambito. È altresì obbligatorio il ripristino delle finiture esteriori degli archi e delle volte nel rispetto delle tradizioni storiche locali, mediante ripristini di intonaci o trattamento di murature a faccia vista in mattone o pietra.

Art. 44 - Coperture

Negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento e restauro è prescritta la conservazione delle strutture lignee di copertura mediante interventi di conservazione, consolidamento e, se necessario, il ripristino delle strutture lignee esistenti, ripristinando le parti ammalorate con elementi simili ed effettuando i necessari miglioramenti sempre nel rispetto delle tecnologie in uso nella tradizione locale. Nel caso di mantenimento o ripristino delle strutture lignee portanti sono vietate tutti gli appesantimenti della struttura, l’uso di reti elettrosaldate e getti di malte cementizie.

Negli interventi di ristrutturazione edilizia con mantenimento delle strutture murarie originali è altresì consigliata la conservazione delle strutture lignee di copertura evitando appesantimenti strutturali con materiali quali cemento armato e la loro eventuale sostituzione con strutture resistenti in acciaio.

Titolo V° - Articolazione degli interventi interni ed esterni e di immagine urbana

Capo I - Interventi interni agli edifici

Art. 45 - Scale di accesso ai piani superiori

1. *Scale storiche esterne agli edifici:* è prescritta la conservazione e l'eventuale ripristino delle scale esterne di accesso ai livelli superiori il piano terreno o al piano rialzato attraverso interventi strutturali sistematici di riparazione, consolidamento e rafforzamento strutturale ed opere di conservazione e restauro dei materiali e delle finiture tipiche della tradizione locale. E' altresì prescritta la conservazione dei sistemi di illuminazione e di ventilazione di carattere storico e vietata la copertura e chiusura delle scale esterne soprattutto con strutture e materiali avulsi dalla tradizione storica locale.

2. *Scale storiche interne agli edifici:* i vani scala storici interni agli edifici devono essere conservati nella loro tipologia e nelle caratteristiche distributive esistenti. Devono essere conservati altresì e ripristinati qualora siano stati rimossi, tutti gli elementi strutturali e le finiture. Le parti degradate devono essere riparate, consolidate e migliorate dal punto di vista strutturale o, dove questo non sia possibile, ripristinate mediante l'utilizzo delle stesse tecniche e gli stessi materiali di quelle originarie o, comunque con tecniche e materiali in uso nella tradizione locale.

Art. 46 - Sottotetti

1. È consentita la conservazione dei sottotetti esistenti anche mediante recupero a fini abitativi degli ambienti, purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media non inferiore a mt. 2,40 per gli spazi di uso abitativo, riducibili a mt. 2,20 per gli spazi accessori di servizio nell'osservanza delle vigenti prescrizioni igienico-sanitarie e garantendo le superfici minime aeroilluminanti, il contenimento del consumo energetico, il tutto senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde. Nel caso di recupero a fini abitativi è dovuto il pagamento del contributo di costruzione nel caso di interventi che comportino un aumento del carico urbanistico (art.16 D.P.R. 380/2001).

2. È consentita altresì, nel solo caso della categoria d'intervento della ristrutturazione edilizia, la realizzazione di nuovi sottotetti calpestabili e/o abitabili da ricavarsi all'interno della sagoma edilizia esistente, senza demolizioni o rimozioni di controsoffitti sottostanti se esistenti e senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde. Per tali sottotetti sono applicabili i criteri di abitabilità riportati al precedente paragrafo. Nel caso di realizzazione di nuovo sottotetto è prescritta la verifica tecnico-strutturale generale dell'edificio e l'ammissibilità della nuova struttura rispetto ai nuovi carichi trasmessi sulle fondazioni. Nel caso di recupero a fini abitativi è dovuto il pagamento del contributo di costruzione nel caso di interventi che comportino un aumento del carico urbanistico (art.16 D.P.R. 380/2001).

Art. 47 - Soppalchi

E' consentita la realizzazione di soppalchi interni agli edifici purché realizzati con strutture in legno o ferro leggero e reversibili nel tempo. La realizzazione dei soppalchi deve dare luogo a spazi rispondenti alle caratteristiche di abitabilità dettate dal vigente regolamento edilizio e di igiene. Nel caso di realizzazione di nuovi soppalchi è prescritta la verifica tecnico-strutturale generale dell'edificio e l'ammissibilità della nuova struttura rispetto ai nuovi carichi trasmessi sulle fondazioni.

Art. 48 - Elementi artistici particolari interni o esterni agli edifici quali, superfici verticali e volte intonacate, decorate o dipinte, edicole affrescate, controsoffitti a cassettoni ligneo, in canna e gesso e mattoni in folio

1. Per gli elementi artistici particolari interni o esterni agli edifici quali: superfici verticali e volte intonacate, decorate o dipinte, edicole affrescate, controsoffitti a cassettoni ligneo, in canna e gesso e mattoni in folio o ogni altro elemento di valore storico-artistico di cui al presente articolo esistenti o rinvenuti all'interno degli aggregati o delle unità edilizie, indicate nella normativa specifica come sottoposti a manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo è prescritta la conservazione, il restauro o il ripristino di parti eventualmente perdute in ragione degli eventi sismici e del degrado subito.
2. Per gli elementi artistici particolari esistenti o rinvenuti all'interno degli aggregati o delle unità edilizie, indicate nella normativa specifica come sottoposti a ristrutturazione devono essere privilegiati gli interventi di conservazione dei materiali, delle tecnologie e delle coloriture originarie e deve essere messa a punto ogni azione tecnica tesa alla conservazione degli elementi di pregio rinvenuti.
3. Qualora nelle operazioni di riparazione e recupero degli edifici venga accertata la presenza di pareti e/o volte affrescate sia in muratura portante che in struttura leggera di carmocanna, cassettoni lignei o finiture pittoriche di particolare pregio o ogni altro elemento di valore storico-artistico, dovrà esserne fatta segnalazione alla competente Soprintendenza che potrà fornire indicazioni sui metodi di restauro e conservazione ed approvare i relativi progetti d'intervento.
4. Il restauro dovrà comunque avvenire secondo le indicazioni delle “Linee Guida” e/o ogni altro strumento d'indirizzo disponibile o che Enti Pubblici metteranno a punto e nel rispetto dei criteri del restauro conservativo codificati e mediante l'utilizzo di tecniche conservative che la produzione edilizia e tecnologica del restauro strutturale ed artistico mettono a disposizione, anche attraverso il ripristino e la integrazione di parti mancanti atte a ripristinare la continuità generale delle opere.
5. I risultati del restauro attuato devono essere documentati con apposito rilievo fotografico inserito in una Relazione che indichi altresì le tecnologie e tecniche utilizzate, il tutto consegnato al momento della richiesta di rilascio del certificato di agibilità dell'immobile.

Art. 49 - Elementi di qualità edilizio – architettónica e parti di costruzioni interni o esterni agli edifici

È prescritta la conservazione di tutti gli elementi strutturali e non quali architravi, spalle, soglie, capitelli, bancali, mensole, cornici, zoccoli, decorazioni etc., nonché di tutti gli elementi architettonici di finitura esistenti. Qualora detti elementi non siano recuperabili in ragione della deperibilità e deterioramento dei materiali costitutivi (es. pietra, cotto o legno) possono essere ripristinati e/o sostituiti solo con altri realizzati con le stesse tecniche e materiali. Quelli realizzati in epoca recente con materiali incongrui vanno sostituiti con elementi analoghi agli originali, realizzati con materiali e tecniche propri della tradizione locale.

Non è consentito contraffare i materiali limitandone le caratteristiche esteriori, come ad esempio avviene con il calcestruzzo trattato in modo da imitare la pietra.

Capo II - Interventi esterni agli edifici

Art. 50 - Interventi di finitura delle coperture

1. *Manti di copertura*; Per i manti di copertura è prescritta la conservazione ed il ripristino, in caso di sostituzione avvenuta nel tempo, attraverso l'utilizzo di coppi e/o tegole facenti parte della tradizione locale, il riutilizzo di quelli di antica fattura ancora in buone condizioni e la loro integrazione con nuovi elementi sempreché questi siano simili in forme e fatture agli originali. E' prescritta l'eliminazione di materiale inquinante e/o dissonante quale eternit o similare, plastica e fibre plastiche o sintetiche e similari ed altro.

Sono ammessi interventi di coibentazione e impermeabilizzazione delle coperture, tetti ventilati e quant'altro possa dare un contributo energetico passivo all'edificio, realizzabili sia al di sotto che al di sopra dell'orditura, purché non alterino né l'immagine né la sagoma della copertura stessa. Sono ammesse modifiche migliorative del sistema di canalizzazione o scolo delle acque sempre nel rispetto della sagoma e della struttura del tetto. Sono ammesse, ove sia dimostrata la necessità, piccole aperture con infissi disposti sul piano di falda allo scopo di aerare e di illuminare spazi di sottotetto non abitabili. I volumi tecnici non devono sporgere dalle coperture.

E' vietata la realizzazione di serbatoi o altri volumi che nella forma e materiale modifichino la sagoma d'ingombro della copertura originaria.

2. *Sporti di gronda e cornicioni*: è prescritta la conservazione ed il ripristino, in caso di sostituzione avvenuta nel tempo, degli sporti di gronda e dei cornicioni secondo tipologie, forme e materiali facenti parte della tradizione locale, anche in caso di cedimenti e crolli che hanno portato ad una perdita totale o parziale degli elementi originali, garantendo la solida e portanza strutturale degli oggetti.

3. *Canali di gronda*: è prescritta la conservazione ed il ripristino, in caso di sostituzione avvenuta nel tempo, dei canali di gronda e dei discendenti secondo tipologie, forme e materiali facenti parte della tradizione locale. E' ammessa la realizzazione delle gronde e discendenti realizzati in rame ed i terminali in ghisa, è vietata la realizzazione di tracce murarie che possano indebolire le murature portanti verticali, realizzate al fine di nascondere discendenti e terminali, e che vengano danneggiati sporti di gronda, cornicioni ed altre finiture di facciata nell'opera di inserimento di nuove gronde, discendenti o terminali.

4. *Canne fumarie e comignoli*: è prescritta la conservazione ed il ripristino, in caso di sostituzione avvenuta nel tempo, di canne fumarie e comignoli secondo tipologie, forme e materiali facenti parte della tradizione locale. E' ammesso l'utilizzo di canne fumarie prefabbricate con tecnologie differenti dalla tradizione locale a condizione che queste vengano rivestite con murature, intonaci e materiali facenti parte della tradizione costruttiva storica studiati nell'ambito di una risistemazione generale delle pareti esterne. E' ammesso l'utilizzo di elementi in rame. E' vietata la realizzazione di tracce murarie che possano indebolire le murature portanti verticali, realizzate al fine di alloggiare canne fumarie. E' altresì vietata la realizzazione o il posizionamento di canne fumarie applicate alle parti visibili dello spazio pubblico; potranno essere prese in esame soluzioni esterne purché inserite in un progetto generale della facciata e/o delle coperture.

5. *Torrini esalatori, scarichi di fumi di caldaia ed estrattori d'aria*: è consentita la realizzazione in copertura di torrini e tubi esalatori di vapori di fognature, gas di scarico di caldaie ed estrattori d'aria, con la collocazione in parti non visibili delle coperture e/o a condizione che essi vengano opportunamente concentrati nell'ambito di un progetto generale e se del caso mascherati dalla realizzazione di comignoli del tipo e materiali tradizionali comunque coerenti con la tipologia e l'architettura dell'edificio. E' ammesso l'utilizzo di elementi in rame.

6. *Altri elementi delle coperture; altane, torrette, abbaini, terrazze*: è ammessa la conservazione ed il ripristino in modi, forme e materiali di altri elementi posti sulle coperture quali altane, torrette, abbaini, terrazze esistenti, la loro riparazione, consolidamento e miglioramento sismico, in forme, tipologie e materiali della tradizione storica locale. È ammesso altresì il ripristino di elementi originariamente esistenti a condizione che venga dimostrata la loro preesistenza e venga dimostrata la necessità degli stessi e salvaguardata l'unitarietà e sicurezza delle coperture nell'ambito di un progetto di sistemazione generale.

7. *Gocciolatoi e scarichi esterni su coperture o di facciata*: è ammessa la conservazione ed il ripristino di gocciolatoi e scarichi esterni su coperture o di facciata in qualsiasi tipo e materiale storico (pietra, metallo, cotto). E' ammesso l'utilizzo di tubi in metallo e di elementi in pietra e cotto mentre è vietato l'uso di tubi in plastica e/o p.v.c. di qualsiasi forma e colore.

Art. 51 - Paramenti murari in pietra e mattone: pulitura e protezione

1. È espressamente vietato sottoporre le superfici lapidee e/o in mattoni a faccia vista ad una pulitura con spazzole metalliche, fiamme, vapori, con sostanze chimiche quali acido fluoridrico, cloridrico, fosforico, acetico, con soda caustica e sabbiature realizzate con getti di elevata intensità. Sono, in generale, vietati tutti i metodi corrosivi o che possano in qualche modo intaccare la patina storica superficiale dei paramenti murari a vista.
2. È ammessa invece la pulizia con acqua tipi idrolavaggio o similari (da non effettuare nei periodi invernali quando la temperatura può scendere al di sotto dello zero). Gli impacchi con argille assorbenti o impacchi basici sono praticabili per superfici di limitata estensione ed è comunque, necessario curare con attenzione la durata di questi impacchi per evitare l'effetto “candeggiante”. Nella protezione dei paramenti lapidei si deve intervenire nel modo meno invasivo e più reversibile possibile, facendo uso di prodotti che mantengano inalterate le caratteristiche chimiche e fisiche del materiale trattato. Nel caso di incrostazioni è ammesso l'uso di vibroscalpelli usati in modo mirato e puntuale, atti ad eliminare le croste salvaguardando le patine storiche sottostanti.

Art. 52 - Paramenti murari intonacati: intonaci e coloriture

1. È prescritta la conservazione degli intonaci presenti sui paramenti murari e la realizzazione di nuovi intonaci qualora questi siano stati arbitrariamente rimossi. Se necessario è consigliata la proposizione di studi generali che confermino la natura storica degli intonaci e la loro riproposizione. La composizione e la qualità delle malte costitutive gli intonaci va programmata secondo le qualità murarie (a base di calce naturale o a base cementizia, traspirante e/o deumidificante) e secondo i risultati legati alle resistenze, traspirazione muraria che si vuole ottenere. È vietata in generale la stonatura delle pareti originariamente intonacate se non dietro dimostrata scelta derivata da articolate ed approfondite considerazioni storiche ed artistiche tese a manifestare la crescita dell'edificio nel tempo.
2. È prescritta la conservazione dei decori e delle pitture realizzate sulle superfici intonacate attraverso opere di restauro e ripristino se necessario confermando le caratteristiche generali e le coloriture delle preesistenze (vedi precedente Art. 49).
3. È prescritta la conservazione delle colorazioni originali delle pareti esterne degli edifici apposte secondo logiche di riconoscibilità storica e sociale. Qualora le colorazioni originali non siano più rintracciabili e riconoscibili anche attraverso indagini stratigrafiche è ipotizzabile una colorazione studiata all'interno di un progetto generale per gruppi di unità edilizie, aggregati ed ambiti urbani.
4. Sono in generale vietate colorazioni mediante utilizzo di materie pittoriche sintetiche che sigillerebbero le pareti murarie impedendo la traspirazione naturale delle stesse (materie sintetiche a pellicola, tempere, ducotoni e graffiati in genere, etc.). Sono altresì vietate tutte le materie pittoriche che conferiscono alle pareti colorazioni forti e brillanti diverse dalle storiche originarie basate invece su calci naturali. È ammesso invece l'utilizzo di materie naturali del tipo calci, prodotti silossanici o similari. È consigliato in generale colorare gli edifici con toni di colore del tipo pastello onde evitare colorazioni estremamente pesanti ed invadenti l'immagine dei centri storici urbani.
5. Gli interventi dovranno rispettare le prescrizioni dettate dal Piano del Colore del Centro Storico dal momento in cui sarà approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 53 - Balconi, balconate e logge

1. Per balconi, le balconate e le logge esistenti è prescritta la conservazione e l'eventuale ripristino comprese le finiture (ringhiere, parapetti, pavimentazioni, scoli, gocciolatoi, etc) di carattere storico attraverso interventi strutturali sistematici di riparazione, consolidamento e rafforzamento strutturale ed opere di conservazione e restauro delle finiture tipiche della tradizione locale. Nel caso di degrado degli elementi lapidei possono essere eseguite stuccature o ritassellature con materiale il più

possibile omogeneo all'originale. Gli elementi costruttivi in pietra molto degradati e completamente irrecuperabili (siano essi capitelli, davanzali, mensole, cornici, decorazione, etc ...) possono essere sostituiti solo con altri realizzati con le tecniche e i materiali propri della tradizione locale. Non è consentito contraffare tali materiali limitandone le caratteristiche esteriori, come ad esempio avviene con il calcestruzzo trattato in modo da imitare il travertino. I balconi realizzati in metallo, legno o in entrambi i materiali compresi di tutte le finiture vanno conservati o ripristinati, in caso di degrado irreversibile, nel rispetto della tradizione locale.

È consigliata la valutazione architettonica e strutturale dei balconi e delle balconate realizzati in tempi recenti con nuovi materiali e/o materiali dissonanti rispetto all'ambiente storico (esempio cemento armato o latero-cemento), nell'ambito di un progetto generale che preveda la loro conferma, la loro eventuale rimozione o la loro finitura realizzata attraverso l'utilizzo di materiali della tradizione storico-architettonica locale quali pietra, legno e ferro battuto.

2. È vietata la realizzazione di nuovi balconi e balconate aggettanti o prospettanti sia su spazi privati che su vie e spazi pubblici e/o da questa visibili sia in edifici storici sottoposti a manutenzione ordinaria e straordinaria ed al restauro conservativo che in quelli sottoposti a ristrutturazione edilizia.

Art. 54 - Porte e finestre

1. I vani corrispondenti a porte e finestre devono essere mantenute nella loro posizione, dimensioni e caratteristiche se non è espressamente consentito nella norma specifica dell'aggregato la possibilità della loro modifica. Non è quindi ammessa la riorganizzazione in allineamenti orizzontali o verticali nel tentativo di costituire un “fronte unitario”. Sono altresì da conservare tutte le aperture esistenti, comprese quelle del sopraluce dei portali e/o portoni e quelle per l'illuminazione e l'areazione dei sottotetti.

3. È vietata l'apertura di nuovi accessi al piano terra e finestre che possano snaturare gli assetti edilizi generali degli aggregati e delle unità edilizie se non espressamente previsto dalle normative specifiche di aggregato. È altresì vietato l'allargamento degli accessi esistenti al piano terra e delle finestre se non espressamente previsto dalle normative specifiche di aggregato.

4. È vietata la chiusura di accessi e finestre che possano snaturare gli assetti edilizi generali degli aggregati e delle unità edilizie se non espressamente previsto dalle normative specifiche di aggregato. È ammessa la proposta di chiusura di accessi e finestre nell'ambito delle proposizioni di un progetto generale unitario nel quale sia dimostrata la loro necessità ed a condizione che non snaturino assetti architettonici generali consolidati storicamente.

2. È ammessa la riapertura di porte e finestre murate nel tempo a condizione che venga dimostrata l'integrità degli elementi costitutivi (cornici, architravi, stipiti, finiture varie, ecc.) dell'antico vano, che non incida negativamente sulle stratificazioni storiche, che non si creino sovrapposizioni e non si deteriori il valore storico - artistico generale dell'edificio, che sia necessaria dal punto di vista funzionale e non modifichi i rapporti tra le varie parti componenti e le attuali quote delle solette interne, che non si creino problemi statico-strutturali, che vi sia una richiesta unanime di tutti i proprietari dell'unità edilizia e/o aggregato, anche nel caso in cui l'apertura dovesse essere utilizzata da un solo proprietario.

Art. 55 - Serramenti

1. I serramenti (portoni, finestre e similari) sono da conservare e restaurare in forme, tipologie e materiali. È consigliato il restauro di serramenti esistenti quando le condizioni di conservazione lo consentono. Qualora i serramenti non siano recuperabili in ragione del deterioramento dei materiali costitutivi possono essere ripristinati e sostituiti solo con altri realizzati con le stesse forme, tipologie, tecniche e materiali analoghi a quelli originari. La sostituzione delle parti ammalorate (gocciolatoi, ferrature, finiture varie, etc.) va effettuata nel rispetto dei tipi e dei colori esistenti.

2. È espressamente vietato realizzare serramenti, sportelloni o persiane, con materiali avulsi dai contesti storici locali quali alluminio, plastica, p.v.c. e similari, mentre è consentito l'uso del ferro

battuto. È prescritto l'utilizzo di chiusure, ferramenta, cerniere e finiture (battenti, chiodature, borchie, maniglie maniglioni e quant'altro), tutti da realizzarsi in metallo secondo forme, tipologie e materiali tipici della tradizione storica locale.

3. E' consentita la realizzazione di doppie finestrate al fine di proteggere le abitazioni e dare un positivo contributo energetico e, dove non esistenti, sistemi di oscuramento esterni quali sportelloni e persiane sempre realizzati mediante utilizzo di materiali tradizionali.

4. Il “Progetto d'Intervento” deve prefigurare trattamenti del legno e/o coloriture degli infissi coordinate con le colorazioni delle facciate nell'ambito di un coordinamento generale dei cromatismi.

5. E' consentito l'utilizzo di infissi in ferro battuto o lavorato e vetro nelle vetrine di attività commerciali e terziarie al piano terra e su piccole finestre, al fine di ottenere spessori limitati che non invadano eccessivamente la luce delle aperture. È vietato l'uso di serrande e saracinesche metalliche. I portoncini di chiusura di vetrine di negozi, garages, ecc... dovranno essere realizzati in legno o chiusure con struttura metallica e rivestimento in legno.

Art. 56 - Inferriate

È prescritta la conservazione delle inferriate di carattere storico. È ammesso il ripristino e la sostituzione di inferriate mediante utilizzo di stesse tipologie, tecniche e materiali. È altresì ammessa l'integrazione di parti mancanti con elementi simili per forma e dimensione

E' possibile usare trattamenti antiruggine o procedimenti di eliminazione delle ossidazioni del metallo che potrebbero verificarsi nel tempo.

Art. 57 - Elementi di arredo esterno

È vietato inserire nell'ambiente storico urbano pulsantiere, citofoni o altri elementi di forma e struttura modernista come targhe e insegne, direttamente sugli infissi dei portoni, sugli stipiti o sulle cornici in pietra. E' tuttavia consentita la realizzazione degli elementi sopra citati posti su basi di ottone o pietra. Più targhe andranno accorpate su piastre di base unitarie. E' allo stesso modo consentita la realizzazione di insegne luminose con tubi fluorescenti a condizione che questi siano realizzati in aderenza alla muratura, nel sopraluce delle porte o in bussole interne. E' vietata la realizzazione di insegne a bandiera. È altresì consentita l'installazione di apparecchi per l'illuminazione degli accessi, purché siano collocati all'interno delle bussole d'ingresso e non rivolti verso l'esterno.

Capo III - Interventi in ambito urbano comunque legati agli edifici

Art. 58 - Sottopassi urbani e passi aerei all'interno di aggregati edilizi

I sottopassi o passi urbani con sovrastanti passi aerei devono essere mantenuti nella loro posizione, dimensioni, soluzioni strutturali, caratteristiche e finiture se non è espressamente consentito nella norma specifica dell'aggregato. Sono ammessi gli interventi di riparazione, consolidamento e miglioramento sismico senza trasformazioni strutturali e mediante l'utilizzo di materiali e finiture tipiche della tradizione storica locale. E' consentito altresì l'inserimento di apparecchi d'illuminazione con lo scopo di illuminare i passaggi, di renderli sicuri e di valorizzarli.

Art. 59 - Pavimentazioni di strade, rampe e scalinate urbane

1. È prescritta la conservazione delle pavimentazioni di strade, rampe e scalinate urbane secondo tipologie costruttive, disegno compositivo, materiali e finiture facenti parte della tradizione storica locale. Lo smontaggio e la messa in opera delle pavimentazioni deve altresì avvenire nel rispetto delle orditure, dei materiali e delle pendenze esistenti. La qualità, la dimensione e la quantità di nuove pietre poste in opera deve ricostruire la tessitura precedente. Quando non è riconoscibile il

disegno originario, la nuova pavimentazione dovrà comunque essere realizzata con materiali e tecniche propri della tradizione locale.

2. Le pavimentazioni di percorsi esclusivamente pedonali possono essere posate su fondo di ghiaietto e sabbia senza legante, saldando i giunti unicamente con sabbia fine. Per le giunture tra gli elementi in pietra, per le cunette e per i raccordi impermeabili alla base dei muri esterni dei fabbricati, può essere utilizzata la malta cementizia ed additivi di diversa natura.

3. Le pavimentazioni di percorsi carrabili devono essere posate su fondo preparato con solette in c.a. al fine di reggere pesi e spinte di automezzi anche di stazza elevate non abbiano ad avvenire degni e deterioramenti vari. Per le giunture tra gli elementi in pietra, per le cunette e per i raccordi impermeabili alla base dei muri esterni dei fabbricati, può essere utilizzata la malta cementizia ed additivi di diversa natura.

Art. 60 - Elementi architettonici dello spazio urbano: fontane, fontanili, lavatoi, abbeveratoi, pozzi, esedre, edicole religiose, lapidi, monumenti in genere, fittoni e paracarri

1. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici dello spazio urbano aventi caratteristiche di pregio nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, fontanili, lavatoi, abbeveratoi, pozzi, esedre, edicole religiose e non, lapidi, monumenti in genere, fittoni e paracarri ed ogni altro elemento simile qui non citato ma presente nello spazio urbano attraverso la conservazione di tutti gli elementi costruttivi e decorativi che li caratterizzano; se degradati, vanno ripristinati con materiali e tecniche uguali alle originarie o, comunque, in uso nella tradizione storica locale.

2. È prescritta la riproposizione in forme, dimensioni, tipologie e materiali di elementi architettonici e di finitura dello spazio urbano di cui al punto precedente, nei luoghi dove sono stati storicamente collocati purché all'interno di un progetto complessivo di recupero o ripristino.

Art. 61 - Recinzioni e muri di confine urbani

1. È fatto divieto effettuare la demolizione di muri di recinzione presenti nell'area storica urbana ed è prescritto il loro ripristino, consolidamento e miglioramento strutturale mediante conservazione delle tipologie, tecnologie e materiali della tradizione storica locale.

2. E' consentito il mantenimento delle aperture esistenti attraverso un intervento di miglioramento delle stesse. Il progetto di sistemazione delle aperture dovrà specificare i materiali utilizzati per ogni elemento strutturale e di chiusura.. E' consentito l'uso di passi carrai secondo la vigente normativa in materia.

3. Le aperture tamponate presenti sui muri di confine di spazi aperti (orti, giardini, cortili), possono essere riaperte a condizione che venga presentato un “Progetto unitario di Intervento” dell'edificio o dello spazio aperto con mantenimento dei caratteri originari ed a condizione che sia rispettata la forma originaria dell'apertura, senza possibilità di ampliamento delle dimensioni e di modifiche formali. Le aperture ripristinate possono essere chiuse con inferriate in modo da permettere la permeabilità visiva dell'interno dello spazio aperto.

4. E' obbligatorio proteggere la sommità dei muri di recinzione con malte o con copertine di cotto, pietra o coppi a seconda del singolo caso e nel rispetto della tradizione storica locale.

5. E' consentito l'uso di passi carrai secondo la vigente normativa in materia.

Art. 62 - Reti tecnologiche e contatori

1. Le tubazioni di gas ed acqua ed i cavidotti di energia elettrica e telefono e/o altre condutture di tecnologie innovative, non devono essere collocate a vista sui prospetti principali dei centri storici. Sulla facciata prospiciente la via pubblica è tollerata solo la tubazione principale, che non può superare l'altezza di 50 cm. dalla quota del piano stradale.

2. I contatori vanno localizzati all'interno o sul retro degli edifici, in zone più possibile nascoste alla vista, mai sulle murature di vie o rue principali o di pregio, in nessun caso in prossimità di portali o di

finiture in pietra e/o intonaco di particolare pregio. Qualora impossibile la collocazione di contatori in zone secondarie degli edifici, è consentita la collocazione di contatori in vani realizzati mediante incassi sulle murature portanti a condizione che il vano sia tecnologicamente e strutturalmente consolidato ed opportunamente resistente agli eventi sismici. È prescritta la chiusura del vano contatore mediante posa di un telaio resistente in metallo esteticamente trattato con verniciature o stesure d'intonaco a tinta dell'edificio, rivestimenti in mattone e pietra da taglio.

3. In caso di realizzazioni di reti tecnologiche e impiantistiche che comportino scavi nel sottosuolo nel quale siano posti vincoli archeologici è prescritta la segnalazione della realizzazione dello scavo alla competente Soprintendenza Archeologica, così come il rilievo e la documentazione fotografica di eventuali reperti murari. Dovrà essere impegno dell'Amministrazione Comunale realizzare una mappatura completa delle reti sotterranee degli impianti al fine di programmare successivi interventi in modo organico e coordinato.

4. Nella realizzazione di tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario e/o modifiche di quelli esistenti si richiama l'ottemperanza alle prescrizioni poste dalla L.R. n.12/2005.

Capo IV - Tipologie d'intervento per gli spazi aperti

Art. 63 - Spazi aperti

Si dicono spazi aperti tutti quei luoghi urbani annessi catastalmente e fisicamente agli edifici e ricompresi all'interno dei confini degli Aggregati e delle Unità Edilizie urbane quali: cortili e chiostrine pavimentati e non, giardini ed orti urbani.

Art. 64 - Interventi ammessi negli spazi aperti

a. Il restauro e risanamento conservativo

Sono da considerare restauri gli interventi - riconducibili alle definizioni di cui al punto c) dell'art.3 del D.P.R. 380/2001 la cui definizione s'intende prevalente - che propongono per l'intera unità spaziale, la conservazione delle caratteristiche storiche, formali, strutturali e ambientali migliorandone la funzionalità complessiva mediante la riorganizzazione distributiva dell'organismo stesso, ovvero di tutti gli spazi aperti, parchi e giardini compresi. Il restauro dello spazio aperto si applica a tutti quei luoghi che sono annessi ad edifici storici vincolati o edifici di pregio sui quali si applica la categoria d'intervento del restauro e risanamento conservativo

a.1 Opere consentite nell'ambito del restauro e risanamento conservativo

Sono consentite le opere che riguardano:

- il mantenimento delle aree pavimentate secondo la struttura attuale;
- il ripristino dei percorsi all'interno degli spazi verdi e della vegetazione originale autoctona o consolidata nel tempo;
- il consolidamento delle strutture di sostegno presenti all'interno dell'area e al suo perimetro (muri, scale) a condizione che siano mantenute o reintegrate le caratteristiche storiche, architettoniche, formali e i materiali costitutivi;
- la razionalizzazione distributiva mediante la conservazione degli elementi costitutivi dell'assetto tipologico, il ripristino di quelli alterati nel massimo rispetto delle caratteristiche architettoniche e delle finiture;
- la demolizione delle superfetazioni (baracche, strutture precarie, etc.) che non formano elemento consolidato nella stratificazione storica degli edifici contermini o nell'occupazione dello spazio aperto (vedi catasto storico) e il restauro di piccoli organismi, finiture e oggetti di qualsiasi tipo derivati dalla stratificazione storica o comunque integrati all'interno dello spazio aperto in esame;
- la riapertura di antichi accessi o porte, di antiche finestre e quanto altro possa rendere “permeabile visivamente” lo spazio aperto interno al tessuto edilizio, sempre che tali varchi si configurino come ripristino di elementi originali che siano documentati storicamente,

architettonicamente e fotograficamente, purché l'apertura non snaturi la struttura architettonica assunta nel tempo dall'edificio oggetto dell'intervento. Tali operazioni, sono da valutare attentamente volta per volta.

E' inoltre ammessa (previa analisi storico-morfologica) la variazione dell'impianto distributivo dello spazio aperto al fine del ripristino di elementi o parti preesistenti anche con l'introduzione di elementi o parti pavimentate purché la superficie d'uso non subisca variazioni superiori al 5% della superficie totale rispetto alla situazione esistente.

a.2 Materiali e tecniche consentiti

L'uso dei materiali e delle tecniche deve essere adeguato alle prescrizioni specifiche. E' comunque consentito l'uso dei materiali della tradizione locale. In particolare, potranno essere utilizzati la pietra locale, il mattone o il ferro battuto per le strutture verticali portanti e di sostegno, o per le strutture portanti degli oggetti architettonici presenti (fontane, esedre) eventualmente compresi entro gli spazi aperti, il legno per gli orizzontamenti e le strutture portanti delle loro coperture, i coppi di recupero per le coperture, il rame per le gronde e i discendenti.

a.3 Opere escluse

Sono comunque vietati:

- la pavimentazione di aree destinate ad orto e giardino, salvo quanto necessario per la eventuale riorganizzazione dei percorsi;
- gli interventi di sostituzione degli spazi in terra con pavimentazioni impermeabili;
- l'asfaltatura di pavimentazioni esistenti in ciottoli, pietra o cotto;
- la modifica dei paramenti dei muri di recinzione ed il loro rivestimento con materiali incongrui;
- la chiusura anche con i soli serramenti di portici o logge;
- la realizzazione di spazi coperti di qualsiasi tipo.

a.4 Titolo richiesto per opere di restauro

Gli interventi di restauro sono realizzabili mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o Permesso di Costruire. La realizzazione degli interventi che riguardino ambiti sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico - ambientale è subordinata alla preventiva acquisizione del parere o dell'autorizzazione, prescritti dalle relative previsioni normative, rilasciati dall'Ente competente alla gestione del vincolo.

b. La manutenzione

Sono da considerare opere di manutenzione degli spazi aperti, gli interventi - riconducibili alle definizioni di cui ai punti a) e b) dell'art.3 del D.P.R. 380/2001, le cui definizioni s'intendono prevalenti - che riguardano opere esterne alle unità edilizie e che prevedono la riparazione, il rinnovo e la sostituzione di elementi degradati ed intendono ridare efficienza formale, funzionale e tecnica agli spazi aperti purché siano confermati i caratteri storici, architettonici e ambientali dello spazio attraverso l'uso di materiali e tecniche proprie delle tradizioni storiche locali, ferma restando l'eliminazione dei materiali incongrui. La manutenzione dello spazio aperto si applica a tutti quei luoghi che sono annessi ad edifici storici sui quali si applica la categoria d'intervento della ristrutturazione edilizia.

b.1. Opere consentite nell'ambito della manutenzione

Nell'ambito della manutenzione sono tra l'altro consentite opere che riguardino:

- la riparazione delle finiture dello spazio inedificato, di intonaci, di impianti e condutture tecnologiche;
- il restauro di piccoli organismi e costruzioni di elevato valore storico e ambientale, quali pozzi e cisterne, fontanili, lavatoi, ecc.;
- il ripristino di pavimentazioni esistenti mediante l'utilizzo di materiali originali, della vegetazione autoctona originale o la sostituzione di parte della vegetazione senza che ciò comporti mutamenti dell'assetto generale dello spazio aperto oggetto di intervento;

- la sostituzione parziale, sino ad un massimo del 25% della superficie totale, delle pavimentazioni di parti comuni utilizzando materiali preesistenti o tradizionali, ferma restando l'eliminazione di materiali incongrui;
- il parziale consolidamento del terreno senza variazioni delle quote originali;
- la demolizione di superfetazioni o costruzioni precarie non inserite ambientalmente o comunque dissonanti dallo spazio oggetto dell'intervento;
- il mantenimento dell'area in stato di “efficienza”, la bonifica degli spazi e l'adeguamento o l'integrazione degli impianti tecnologici esistenti e l'eliminazione di fenomeni di umidità, la riparazione di recinzioni, parapetti, ringhiere o simili., utilizzando tecniche e materiali tradizionali;
- l'installazione di piccoli manufatti di arredo, realizzati con strutture in legno o ferro, quali ombrelloni o, pergolati, teli ombreggianti non ancorati stabilmente al terreno né alle strutture in elevato e che siano di facile rimozione senza alterazione dei luoghi in cui sono posizionati, secondo quanto disciplinato dal successivo art.60 bis.

b.2. Materiali e tecniche consentiti

L'uso dei materiali e delle tecniche deve essere adeguato alle prescrizioni specifiche. E' comunque consentito l'uso dei materiali della tradizione locale. In particolare, potranno essere utilizzati la pietra, il mattone o il ferro battuto per le strutture verticali portanti e di sostegno, o per le strutture portanti degli oggetti architettonici (fontane, esedre) eventualmente compresi entro gli spazi aperti, il legno per gli orizzontamenti e le strutture portanti delle loro coperture, i coppi di recupero per le coperture, il rame per le gronde e i discendenti.

b.3 Opere escluse

Sono invece esclusi:

- gli interventi di sostituzione degli spazi in terra con pavimentazioni impermeabili;
- l'asfaltatura di pavimentazioni esistenti in ciottoli, pietra o cotto;
- la modifica dei paramenti dei muri di recinzione ed il loro rivestimento con materiali incongrui;
- la chiusura anche con soli serramenti di portici o logge;
- la realizzazione di spazi coperti di qualsiasi tipo.

b.4 Titolo Edilizio richiesto per opere di manutenzione ordinaria

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 comma 1 del D.P.R. 380/01 gli interventi di manutenzione ordinaria sono soggetti ad una comunicazione preventiva delle opere da realizzare.

La realizzazione degli interventi che riguardino ambiti sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata alla preventiva acquisizione del parere o dell'autorizzazione, prescritti dalle relative previsioni normative, rilasciati dall'Ente competente alla gestione del vincolo.

Art. 65 - Destinazioni d'uso degli spazi aperti pubblici e privati

Le destinazioni d'uso pubblico e collettivo degli spazi aperti sono definite nel Piano di Ricostruzione. Le destinazioni d'uso degli spazi aperti privati di cui ai precedenti Art.li 64 e 65 sono quelle dello stato attuale e dovranno essere conservate tali.

Art. 66 - Alberature

Nelle aree a verde e giardini dovranno essere collocate essenze arboree locali nella misura minima pari all'80% sul totale delle piante poste a dimora. E' consentito lo spostamento delle alberature in loco sulla base di un progetto di riassetto. Inoltre:

- debbono essere conservate le alberature aventi diametro del tronco superiore a cm. 20 rilevato a ml. 1 dal colletto;
- le potature debbono essere eseguite a regola d'arte;
- gli interventi nei parchi o nei giardini esistenti che rivestono caratteristiche di significato storico, architettonico, ambientale, debbono tendere alla conservazione ed al ripristino delle caratteristiche originali;

- gli scavi per la posa in opera degli impianti tecnologici interrati (gas, acqua, luce, telefono, fognature, ecc.) debbono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali, in generale la realizzazione di impianti deve evitare interazioni con la fisiologia delle piante;
- è vietato l'uso delle aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo o per attività artigianali in genere;
- è vietato rendere impermeabili con pavimentazioni o altre opere le aree di pertinenza delle alberature.

Art. 67 - Tettoie e coperture precarie all'interno di spazi aperti

Le tettoie esistenti all'interno degli spazi aperti, se “non autorizzate” o “non condonate” debbono essere demolite; il sito dovrà essere ripristinato nel suo stato precedente la costruzione della tettoia. Per le tettoie autorizzate o condonate è consentito un intervento di finitura. E' obbligatorio in questo caso l'utilizzo del legno e ferro per i supporti verticali, i coppi e le gronde e i discendenti in rame.

Art. 68 - Verande prospicienti spazi aperti e terrazze

Le verande esistenti all'interno degli spazi aperti, se “non autorizzate” o “non condonate” debbono essere demolite.

Per le verande autorizzate o condonate è consentito un intervento di completamento e finitura, in modo da armonizzarla con l'organismo edilizio principale mediante l'utilizzo di materiali e tecniche della tradizione locale. Tra questi interventi è consentito:

- il rifacimento delle pareti d'ambito, ricorrendo a strutture miste in legno o ferro per i supporti verticali e orizzontali nel rispetto delle norme antisismiche vigenti;
- la sistemazione delle finiture mediante l'utilizzo del legno e ferro per i supporti verticali;
- il rifacimento di chiusure in vetro e il ripristino delle coperture in vetro o coppi con gronde e discendenti in rame.

Art. 69 - Inserimento di strutture di arredo negli spazi aperti privati

Negli spazi aperti degli edifici dei centri urbani sottoposti a Piano di ricostruzione e sui terrazzi – con esclusione per i balconi in aggetto – è ammessa la realizzazione di strutture di arredo (pergole, gazebo e pensiline, ecc.). Tali elementi, che potranno essere realizzati esclusivamente in legno o ferro battuto, sono assoggettati alle seguenti limitazioni:

- l'ingombro planimetrico (inteso come l'involuppo della proiezione sul piano di appoggio di tutti gli elementi orizzontali della struttura ornamentale) non potrà eccedere il 50% della superficie dell'area o del terrazzo dove sono collocate e mai, in ogni caso, la superficie complessiva di mq.15,00;
- tali strutture potranno essere utilizzate per la crescita di essenze vegetali rampicanti;
- tali strutture potranno essere utilizzate per la posa, esclusivamente sul piano di copertura, di teli ombreggianti in tessuto; è vietato l'utilizzo di teli in materiale plastico nonché l'utilizzo di pannelli di copertura comunque realizzati.

Capo V- Articolazione giuridica, amministrativa e tecnica della ricostruzione

Art. 70 - Costituzione e funzionamento dei consorzi

I Consorzi creati al fine di attuare il recupero e la ricostruzione edilizia e la loro gestione è regolata dalle O.P.C.M. n. 3820 del 12-11-2009 e n. 3832 del 22-12-2009 già citate al precedente Art. 5 delle presenti NTA ed alle successive modifiche ed integrazioni che saranno emanate nel tempo.

Art. 71 - Coordinamento amministrativo e tecnico

Il coordinamento amministrativo e tecnico del Recupero e della Ricostruzione competono all'Amministrazione Comunale di Montorio al Vomano (TE), la quale ha già costituito l'Ufficio Sisma preposto per la gestione ed il coordinamento tecnico ed amministrativo degli interventi del Piano di Ricostruzione.

Art. 72 - Progetto, direzione dei lavori ed attività tecniche connesse

I consorzi costituiti dagli aventi titolo ed il commissario nominato dall'Amministrazione Comunale nei modi stabiliti dalla normativa vigente, che agisce come soggetto attuatore in sostituzione del consorzio, incaricano i tecnici abilitati iscritti nei diversi Albi Professionali per la redazione del progetto esecutivo, per la successiva direzione dei lavori ed per tutte le attività tecniche connesse applicando quanto previsto dalle intese raggiunte tra gli ordini Professionali territoriali e le strutture pubbliche che coordinano e controllano la ricostruzione post sisma.

Art. 73 - Appalto e lavori

I “consorzi” costituiti dagli aventi titolo ed il “commissario” nominato dall'amministrazione comunale, che agisce come soggetto attuatore in sostituzione del consorzio, appaltano e fanno eseguire le opere ad imprese operanti sul mercato locale, secondo logiche di attitudine, capacità, qualità e convenienza economica, nel rispetto dei progetti esecutivi redatti ed approvati dagli organi di verifica e controllo istituiti, nei modi e tempi prestabiliti.

Art. 74 - Qualificazione delle imprese per complessi edilizi vincolati e di pregio e per il restauro di beni storico-artistici

Nell'appaltare le opere di recupero e restauro relative ai complessi edilizi pubblici e privati vincolati, di pregio o con particolari valori architettonici e monumentali e per il restauro dei beni storico-artistici presenti, dovranno essere invitate imprese edilizie e di restauro iscritte negli appositi elenchi ufficiali delle imprese qualificate.

Capo VI - Infrastrutture urbane delle reti tecnologiche**Art. 75 - Reti tecnologiche (acqua, fogne, energia elettrica, gas, comunicazioni)**

Il Piano di Ricostruzione da indicazione sulla dislocazione, consistenza e stato di danneggiamento delle infrastrutture urbane delle reti tecnologiche e prevede secondo diverse priorità ed impegni di spesa la loro riparazione sino al raggiungimento della loro completa efficienza. I programmi, piani, progetti e lavori di riparazione sono di competenza dell'Amministrazione Comunale secondo quanto stabilito dalla vigente normativa sui lavori pubblici, ma possono essere delegati a privati o ai loro consorzi, secondo le modalità, organizzazione, esecuzione consentiti dalla vigente normativa in materia.

Capo VII – Modalità e tempi della ricostruzione**Art. 76 - Organizzazione e cronoprogramma dei cantieri di recupero**

Il Piano di Ricostruzione da indicazione sui modi e sui tempi generali della ricostruzione. Al fine di verificare l'organizzazione, le modalità e le tempistiche generali del Programma di attuazione è prescritta per ciascun intervento di recupero programmato, singolo o in aggregato, la redazione di documenti tecnici che illustrino le modalità, l'organizzazione ed il crono-programma del recupero. Le

eventuali modifiche del programma di dettaglio saranno proposte e documentate nelle diverse fasi di avanzamento delle opere.

Art. 77 - Sistema organizzativo dei cantieri di recupero: accessi, percorsi, aree di servizio

Il Piano di Ricostruzione da indicazione sull'organizzazione generale dei cantieri di recupero, indicando accessi, percorsi ed aree di servizio. Al fine di verificare l'efficienza del sistema organizzativo è prescritta per ciascun intervento di recupero programmato, singolo o in aggregato, la redazione di documenti tecnici che illustrino l'organizzazione dei cantieri di recupero individuando gli elementi essenziali degli stessi al fine di consentire all'amministrazione comunale un aggiornamento della situazione nel tempo.

TITOLO VI°- DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I°- VINCOLI E LIMITAZIONI

Art. 78 - Prescrizioni e vincoli territoriali diversi

1. Indipendentemente dalla loro individuazione o meno sulle tavole del P.d.R., hanno efficacia vincoli e limitazioni alla edificabilità apposti dagli Enti competenti secondo le leggi e decreti vigenti in materia, quali: zone di rispetto per, depuratori, elettrodotti, metanodotti, condotte, zone militari, usi civici, ecc., nonché vincoli e prescrizioni ad efficacia diretta derivanti da Pianificazioni sovra-ordinate (PPR, PTP, ecc.). In particolare, gli aggregati strutturali individuati negli appositi elenchi contenuti nell'elaborato *A Relazioni*, paragrafo *A4.e Trasposizione scarpate e individuazione aggregati sottoposti a vincolo PAI*, sono sottoposti alle Norme di Attuazione del PAI.
2. In considerazione del fatto che ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20.03.2003 il territorio del Comune di Montorio al Vomano è stato ricompreso nelle zone classificate sismiche, tutti gli interventi edilizi nel territorio comunale sono comunque subordinati al rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione dei rischi sismici e idrogeologici.
3. In caso di rinvenimenti archeologici nel corso dei lavori la ditta interessata, la direzione dei lavori e l'impresa appaltatrice sono tenuti al rigoroso rispetto di quanto stabilito all'art.90 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii., che stabilisce l'obbligo di immediata denuncia nel termine di ventiquattrore ore alla Soprintendenza per i Beni Archeologici, anche per il tramite del Sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza del rinvenimento, lasciandolo nelle condizioni e nel luogo di rinvenimento.